

PROFESSIONE GEOMETRA

News professionali



09

2015



VITA DI CATEGORIA - PG.1

- **PARERE MIUR SUL NUOVO DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA CAT**
- **SAIE 2015 - Bologna Fiere dal 14 al 17 ottobre**
- **CIPAG E CONFIDI PROFESSIONISTI ACCESSO AL CREDITO PER I GEOMETRI**
- **PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE: NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO AI PROFESSIONISTI**
- **PROFESSIONI TECNICHE, RIPRENDE L'OCCUPAZIONE NEGLI STUDI PROFESSIONALI**
- **I NUOVI TECNICI NELLA SALUBRITA' EDILIZIA**

NEWS TECNICHE – PG.7

- **PROCEDURA PREGEO, NOTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO GEOMETRICO**
- **CERTIFICAZIONE ENERGETICA: UNA GUIDA SULLE NUOVE PROCEDURE**
- **PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE DEL DOCET PER L'ESPORTAZIONE DELL'APE**
- **TESTO UNICO SICUREZZA AGGIORNATO A SETTEMBRE 2015**
- **LA SERVITÙ DI PARCHEGGIO - VALIDITÀ ED INVALIDITÀ DELL'ATTO DI COSTITUZIONE**
- **PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI**
- **VALUTAZIONI IMMOBILIARI: LINEE GUIDA ABI**
- **IL NUOVO PORTALE INTERNET DEI MATERIALI ISOLANTI TECNICI**
- **DECRETO RINNOVABILI NON FOTOVOLTAICHE**
- **NORME UNI : AGGIORNAMENTI**
- **ETICHETTATURA ENERGETICA PER IL RISCALDAMENTO IN VIGORE DAL 26 SETTEMBRE 2015**
- **ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA: IL RAPPORTO DEL GSE**
- **APPROVATO DALL'AUTORITÀ L'AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DEL MERCATO DEI CERTIFICATI BIANCHI**
- **DALLE STIME DELL'OMI, IL MATTONE CONTINUA LA SUA MARCIA IN RISALITA**

NEWS FISCALI – PG.19

- **LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI TRIBUTARI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **AGLI EREDI NON SI TRASMETTONO LE SANZIONI TRIBUTARIE DEL DE CUIUS**
- **IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO IN VIGORE DAL 17 AGOSTO 2015**
- **BONUS BEBÈ: LE DOMANDE RESPINTE POSSONO ESSERE RIESAMINATE. I CHIARIMENTI DELL'INPS**
- **DECESSO LOCATORE: ADEMPIMENTI**
- **RISTRUTTURAZIONE EFFETTUATA DA DITTA ESTERA E DETRAZIONE FISCALE**

- TASSAZIONE CAPARRA CONFIRMATORIA
- RISTRUTTURAZIONE CONDOMINI MINIMI: UN CODICE FISCALE SALVA IL BONUS
- VERSO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: ECCO I PROSSIMI STEP FINO AL 2017
- CATASTO: IL CONTO UNICO NAZIONALE APRE A ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
- AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E SUCCESSIONE
- BANCHE: DAL 1° GENNAIO 2016, IN CASO DI CRAC PAGHERANNO I CORRENTISTI
- INDICI PREZZI AL CONSUMO LUGLIO E AGOSTO 2015

SENTENZE – PG.28

DAL WEB – PG.44

IN EVIDENZA – PG.56

VIA LIBERA AL CREDITO DI IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

www.donnegeometra.it professionegeometra@donnegeometra.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :

“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure

“Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra” www.donnegeometra.it

Affezionati Lettori e Lettrici ,

ci siamo. **E' il momento dell'autunno.** Lo scatto di fine ora legale è come fosse il segnale di via.

Cala la luce, cala l'umore.

In chi è predisposto, ecco arrivare il *Sad*. Che, se fosse una parola, in inglese vorrebbe proprio dire "triste", mentre è l'acronimo *diseasonal affective disorder*, disturbo dell'umore stagionale. Allegrìa immotivata in primavera, depressione immotivata in autunno-inverno.

Di sicuro c'entra la luce, che agisce sul nostro "orologio biologico" interno, a sua volta guidato dall'"occhio del cervello", ovvero la ghiandola pineale. Questo sistema controlla i cicli della nostra vita, giornalieri e annuali. E che la luce sia un fattore centrale per indurre il *Sad* è provato anche dal fatto che per questo tipo di depressione ha efficacia la *light therapy*, o terapia della luce.

Ma soltanto l'umore ha bisogno di luce?

Siamo convinti che spetta a noi mettere il piede giusto dentro un nuovo percorso di "luce" per trarne dei benefici emotivi, comportamentali, produttivi.

Per affrontare questo nuovo ciclo, evitando di ricadere nella trappola dell'inquietudine, dell'insoddisfazione, dobbiamo metterci qualcosa di semplice, capace di fare prodigi.

Cercare gli amici, frequentare le feste, organizzare uno spazio inedito all'interno dell'ufficio o della casa,

magari con un oggetto da realizzare mettendo in azione la fantasia, potrebbe aiutare a riattivare le pile. **Apriamo poi le porte alla *circular economy***, l'economia promossa dall'Unione Europea che propone di rendere qualsiasi prodotto totalmente riciclabile, affinché ogni pezzo possa essere riutilizzato.

Le otto "R"

- Rivalutare
- Riconcettualizzare
- Ristrutturare
- Rilocalizzare
- Ridistribuire
- Ridurre
- Riutilizzare
- Riciclare



Sia l'autunno delle otto "R": rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, rilocalizzare, ridistribuire, ridurre, riutilizzare, riciclare.

Il presupposto è semplice: le materie prime non sono infinite, l'ambiente va rispettato e riciclando possiamo risparmiare.

A noi però tocca il compito di partire dal cestino di casa.

Purtroppo ci facciamo prendere dalle onde del pessimismo ed è più facile scivolare dietro al malcontento, anziché drizzare la schiena ed accendere una azione positiva.

Ciascuno di noi ha un potere interiore inestimabile, che unito a quello di un altro progetta autostrade e ponti di comunicazione verso modelli collettivi positivi, anziché quelli individuali oramai *out*.

La società nella quale viviamo, caratterizzata da valori legati al possesso dei beni materiali, al consumismo, all'imposizione individuale, il più delle volte conduce dentro un grigiore che più o meno tutti abbiamo sperimentato.....e ci fa stare male.

Anni fa e l'esempio dei nonni è un buon modello da ricordare, la comunità si stringeva intorno ai suoi singoli membri per sostenerli nel momento del bisogno o per dividerci una festa di famiglia. Poi i cambiamenti indotti, come quello della concentrazione di grandi masse in aree ristrette hanno prodotto, nel tempo una riduzione della funzione di mutuo soccorso, rispetto al passato dove era molto forte.

Però la solidarietà che scatta nelle alluvioni, nei disastri ambientali, nelle difficoltà di una famiglia, risveglia immediatamente in ciascuno di noi la "partecipazione" e la "condivisione" ...perché sono davvero carezze dentro il cuore.

Il valore della *solidarietà*, inteso come rapporto di *fratellanza* e di assistenza reciproca unisce i membri di un gruppo ed è un antidoto prezioso contro la crisi.

L'unione non è un sentimento di vaga compassione o intenerimento o l'accettazione di idee diverse, ma la ferma determinazione a impegnarsi per il bene comune, perché tutti siamo responsabili di tutti e insieme possiamo costruire cose nuove.

Ci sono cuori inariditi dall'egoismo ma anche tante anime generose.

Facciamo gruppo, organizziamoci in squadre con programmi e progetti virtuosi, sicuramente riusciremo a colorare un autunno tutto nuovo, con il desiderio di arricchirci dentro.

Fiducia e positività le magiche parole con cui affrontare i primi freddi!!!

Ed è con questo spirito che anche noi abbiamo ripreso ogni attività.



Sono nati nuovi Esperti dell'Edificio Salubre, che hanno tagliato il traguardo con eccellenti discussioni di tesi sulla salubrità in edilizia. Un nuovo modo di concepire il "costruire" e "ristrutturare" che ruota sulla salute, il comfort ed il benessere dell'individuo. Una competenza sempre più richiesta, che incoraggia ad intraprendere la formazione di materie inedite per interpretare il Geometra di oggi.

Troverete un allegato a questo numero

speciale con tutte le immagini della consegna degli attestati.

Di questi importanti tematiche, che stanno riscuotendo una grande attenzione da parte della collettività e della filiera edile, ne parleremo anche al SAIE.

E poi abbiamo dedicato un po' del nostro tempo per redigere una guida sulle nuove disposizioni in tema di **prestazione energetica** visti i nuovi cambiamenti dal 1° ottobre 2015, con tutte le novità sulla redazione degli attestati, i costi, i soggetti autorizzati.....riservato naturalmente ai nostri soci individuali.

Non mancano altre guide interessanti sugli incidenti domestici, l'installatore professionale, un libro da leggere per sviluppare l'intelligenza intuitiva e una guida alla progettazione di ambienti salubri per tutti sull'illuminazione, il colore in edilizia, voc e formaldeide tanto di più lo troverete sfogliando il Notiziario.

Tante le informazioni e le notizie di Categoria!!!!

Buon autunno a tutti!!!!

Noi della Redazione "Professione Geometra"





VITA DI CATEGORIA



PARERE MIUR SUL NUOVO DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA CAT

Il MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) si è espresso in merito alla validità del nuovo Diploma di istruzione tecnica CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio), ritenendo equipollente tale diploma al precedente di "Geometra" rilasciato dai vecchi ITG. **i diplomati degli**

Istituti CAT, quindi, potranno partecipare agli esami di Stato per l'accesso alla professione di Geometra secondo le disposizioni normative attualmente vigenti. Proprio come avviene per chi possiede

un diploma rilasciato dai vecchi istituti tecnici per geometra (ITG). L'interpretazione, si legge nel parere del MIUR, discende direttamente dall'analisi del combinato disposto dell'art. 6, co. 4 del d.P.R. 87/2010 e dell'art. 8, co. 1 del D.P.R. 88/2010: la *ratio* della norma è chiara, ovvero si considera **perfettamente equipollenti**, ai fini dell'accesso al tirocinio abilitante e al successivo esame di stato per l'accesso alla professione i "vecchi" diplomi ITG e i "nuovi" diplomi CAT.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNGeGL [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL PARERE DEL MIUR [CLICCA QUI](#)

SAIE 2015

Bologna Fiere dal 14 al 17 ottobre

Il SAIE di Bologna giunge alla sua cinquantunesima edizione, confermandosi il principale appuntamento in Italia per gli operatori dell'edilizia.

Nell'ultimo decennio il mondo dell'edilizia ha assistito a un vero e proprio cambio di paradigma. Oggi il punto di partenza del costruire

sono il rispetto per un ambiente sempre più in pericolo e le esigenze di una società in grande trasformazione. Costruire, oggi, significa creare per migliorare la qualità della vita delle persone, nel presente e per il futuro.



Progettare consapevole, costruire sostenibile per un abitare responsabile: questo è il nuovo paradigma. SAIE lo mette al centro e cambia passo, per diventare luogo di conoscenza, dialogo e innovazione in un nuovo format. Negli anni dispari, come nel 2015, è SAIE Smart House, dedicato agli interventi di riqualificazione edilizia e a scala urbana; negli anni pari, come nel 2016, SAIE si rivolgerà anche alla costruzione e ingegneria del territorio e delle infrastrutture.

Due edizioni speculari, dove materiali innovativi, tecnologie all'avanguardia, progetti di recupero edilizio e rigenerazione urbana, nuovi modelli di sostenibilità daranno risposta a tutte le domande su come costruire oggi, per il domani.

PER CONSULTARE IL PROGRAMMA E IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL SAIE 2015 [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL BIGLIETTO OMAGGIO [CLICCA QUI](#)

ANCHE I GEOMETRI SARANNO PRESENTI AL SAIE 2015:

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha organizzato all'interno della rassegna fieristica 4 meeting tematici, che si terranno all'interno di Village 24 (Padiglione 33- F2):



in
evidenza

Mercoledì 14 ottobre alle ore 14.00 : IL CATASTO ITALIANO: POTENZIALITA' E PROSPETTIVE FUTURE

Giovedì 15 ottobre alle ore 10.00 : CONDOMINI INTELLIGENTI - Per dare concretezza alla riqualificazione del patrimonio edilizio

Giovedì 15 ottobre alle ore 14.00 : RIQUALIFICARE IL COSTRUITO - Come raggiungere e mantenere le prestazioni energetiche in una riqualificazione.

Venerdì 16 ottobre ore 10.00 : LE FONDAMENTA DIGITALI DELLA NUOVA EDILIZIA: IL BIM - Innovare la progettazione e produzione edilizia nell'era digitale

Venerdì 16 ottobre ore 14.00 : BENESSERE E COMFORT DEGLI EDIFICI CHE ABITIAMO

Sabato 17 ottobre ore 10.00 : CIVILTA' DI CANTIERE CON IL CANTIERE SICURO - Dalla normativa alla prassi per una sicurezza partecipata

La partecipazione agli incontri sviluppa 2 Crediti Formativi

PER SCARICARE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI MEETING TEMATICI [CLICCA QUI](#)

COME RAGGIUNGERE VILLAGE24 [CLICCA QUI](#)



CIPAG E CONFIDI PROFESSIONISTI ACCESSO AL CREDITO PER I GEOMETRI

Grazie all'accordo sottoscritto dalla Cassa di Previdenza e assistenza Geometri e Confidi Professionisti i geometri iscritti possono usufruire dell'opportunità di concludere una vasta gamma di operazioni bancarie a condizioni vantaggiose (aperture e anticipazioni in conto corrente, mutui chirografari e ipotecari, leasing, sovvenzioni, finanziamenti con rimborso contro la cessione del quinto della pensione). Il **Confidi Professionisti** e **BNL Gruppo BNP Paribas** hanno siglato un accordo, a valenza nazionale per facilitare l'accesso al credito ai soci del Confidi.

PER CONSULTARE LE NUOVE CONDIZIONI BNL Gruppo BNP Paribas [CLICCA QUI](#)
PER SCARICARE IL VADEMECUM CONVENZIONE CONFIDI PROFESSIONISTI – CIPAG [CLICCA QUI](#)



PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE: NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO AI PROFESSIONISTI

Pubblicato il bando da 200 milioni di euro per la presentazione di progetti, da parte dei Comuni, per la riqualificazione delle periferie urbane degradate,

consentendo di dare avvio al **Piano Nazionale per la riqualificazione** sociale e culturale delle aree urbane degradate, erogando direttamente ai Comuni un **finanziamento totale di 200 milioni di euro** che verrà "spalmato" in **tre annualità** ovvero 50 milioni di euro nel 2015, 75 milioni di euro per l'anno 2016 e 75 milioni per il 2017. Al bando, che definisce i criteri per selezionare i progetti di recupero sociale e immobiliare delle aree degradate, **potranno partecipare tutti i Comuni senza limiti demografici facendo domanda entro il 30 novembre 2015**. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha avanzato alcune proposte di modifica allo scopo di **rendere più fluida la gestione** del bando e la ricaduta operativa del provvedimento.

Tra le proposte l'abrogazione dei diversi riferimenti alla **"dichiarazione di immediata cantierabilità"** effettuata dal direttore dei lavori e a "capitolati approvati dall'amministrazione" perché questo presupporrebbe che i progetti siano finanziariamente già coperti.

Inoltre **Anci ha proposto che il Piano nazionale preveda la possibilità di presentare progetti che non contemplino necessariamente interventi di riqualificazione fisica**, oppure che questi possano essere previsti come parte di un progetto più ampio e multidimensionale di riqualificazione.

I progetti dei Comuni saranno valutati da un apposito Comitato composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, delle Regioni e delle Province Autonome, del Dipartimento per gli Affari Regionali, del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, dell'Agenzia del Demanio e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

PER SCARICARE IL BANDO [CLICCA QUI](#)

PROFESSIONI TECNICHE, RIPRENDE L'OCCUPAZIONE NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Dopo le difficoltà registrate negli scorsi anni, le professioni tecniche mostrano incoraggianti segnali di ripresa nella prima metà del 2015. Nel primo semestre di quest'anno, gli studi di architettura e ingegneria e delle altre professioni tecniche hanno registrato un saldo occupazionale di 2.115 unità lavorative, contro le 957 posizioni dello stesso periodo 2014.

È quanto emerge da uno studio di Confprofessioni, la Confederazione italiana libere professioni, che ha elaborato i dati Inps sulle posizioni

lavorative attive e le cessazioni nel periodo 1 gennaio-31 giugno 2015 all'interno degli studi professionali (geometri, avvocati, notai, commercialisti, medici, dentisti, architetti e ingegneri e altre professioni).

AUMENTO DEL SALDO OCCUPAZIONALE. Nel primo semestre 2015 sono stati assunti 41.316 lavoratori, di cui 3.891 sono apprendisti, in crescita del 11% rispetto al primo semestre 2014 (che aveva registrato 37 mila assunzioni); nello stesso periodo, i rapporti di lavoro cessati sono stati 26.360, di cui 2.240 apprendisti, in flessione del 5% sullo stesso periodo del 2014 (27.677 unità). Il saldo occupazionale complessivo, tra nuovi assunti e posizioni lavorative cessate, segna un significativo aumento, che si attesta sulla soglia record di 15.000 posti di lavoro, con un incremento percentuale del 61% sul primo semestre 2014.

LE PROFESSIONI PIÙ DINAMICHE. Le professioni più dinamiche sul mercato del lavoro sono quelle dell'area economica-amministrativa (commercialisti, consulenti del lavoro e studi di consulenza amministrativo-gestionale), che nel primo semestre dell'anno presentano un saldo occupazionale positivo pari a 8.691 unità (grazie soprattutto all'exploit degli studi di consulenza amministrativa e gestionale), in aumento rispetto ai 5.915 posti di lavoro creati tra gennaio e giugno 2014. A seguire si collocano le attività sanitarie (medici generici, ambulatori e poliambulatori, medici specialisti, studi odontoiatrici e veterinari), con un saldo occupazionale positivo pari a 3.423 nuove posizioni lavorative, in crescita rispetto alle 2.352 unità registrate nel primo semestre 2014.

RIPRESA ANCHE DELLE PROFESSIONI TECNICHE. Anche le professioni giuridiche e quelle tecniche mostrano incoraggianti segnali di ripresa, dopo le difficoltà registrate negli scorsi anni. **Tra gennaio e giugno 2015, gli studi di architettura e ingegneria e delle altre professioni tecniche registrano un saldo occupazionale di 2.115 unità lavorative, contro le 957 posizioni dello stesso periodo 2014.** Tra avvocati e notai la bilancia occupazionale si attesta a 727 nuovi posti di lavoro, contro i 48 del primo semestre 2014.

APPRENDISTI. Nelle dinamiche occupazionali degli studi professionali un peso significativo coinvolge gli apprendisti che nel primo semestre 2015 hanno coperto 3.891 nuove posizioni lavorative, contro le 2.240 cessazioni. Nonostante il saldo occupazionale resti in campo positivo (+1.651 unità), il confronto con lo stesso periodo 2014 (2.485 unità) segna una flessione del 32%.





I NUOVI TECNICI NELLA SALUBRITA' EDILIZIA

I professionisti Esperti in Edificio Salubre, crescono grazie ai corsi organizzati presso i Collegi provinciali di **La Spezia** e **Milano** con la consegna dell'attestato da parte del Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, **Maurizio Savoncelli**. Tecnici pronti ad operare in sinergia con altri colleghi che già da tempo operano sul territorio per riqualificare il patrimonio edilizio esistente in **chiave salubre**, grazie alla formazione ricevuta da docenti universitari nel corso di formazione.

In tema di prevenzione dei rischi per la salute derivanti da fattori ambientali, è solo negli ultimi anni che si è guardato con maggiore attenzione alla qualità degli ambienti di vita, quali le abitazioni o le scuole, negli uffici. In tali ambienti possono crearsi condizioni di inquinamento di diversa natura e origine, che possono risultare dannose per la salute dell'individuo che vi trascorre gran parte del suo tempo. Infatti, si è potenzialmente esposti, quotidianamente e per lunghi periodi, a inquinanti di tipo biologico, chimico

o fisico con i quali si entra in contatto prevalentemente attraverso l'aria che si respira. Diversi studi evidenziano non soltanto che la concentrazione di alcuni inquinanti in ambienti confinati è superiore a quella rilevabile all'esterno, confermando che le fonti d'inquinamento sono anche di origine indoor, ma che perfino a basse concentrazioni si possono avere effetti sulla salute, specie per persone particolarmente vulnerabili.

L'Italia ha un patrimonio edilizio da riqualificare, e occorre mettere in campo nuove competenze affinché gli interventi edilizi siano volti non solo al risparmio energetico, ma soprattutto al comfort e alla qualità dell'aria interna

La figura dell'esperto **ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE** è diventata un riferimento per i professionisti che vogliono aggiornarsi e cogliere nuove opportunità di lavoro.

TUTTO NELLO SPECIALE REDATTO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA SCARICABILE [CLICCANDO QUI](#)



I PROSSIMI CORSI IN PROGRAMMA SI TERRANNO PRESSO I COLLEGI DEI GEOMETRI PROVINCIALI DI **MODENA, TARANTO, FOGGIA, PERUGIA E MONDOVI**

SONO APERTE, INOLTRE, LE ISCRIZIONI PER IL **CORSO NAZIONALE**, CHE SI TERRÀ A ZELARINO ENTRO I PRIMI DI DICEMBRE 2015.

Per Informazioni scrivere a espertocasasalubre@libero.it oppure contattare la Segreteria al n. **348.6986500**

PROFESSIONE GEOMETRA – ISCRIZIONI PER L'ANNO 2015

Per iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

Compilare in ogni sua parte la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** (per scaricarla **CLICCA QUI**) ed effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- **Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451** dell'Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE:** Indicare nel bonifico il **NOME** e **COGNOME**, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2015**

- **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE:** Indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2015**

La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

IMPORTANTE: L'invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l'inserimento nell'Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17





NEWS TECNICHE

PROCEDURA PREGEO, NOTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO GEOMETRICO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Catasto e Cartografia - Area Servizi Cartografici, ha pubblicato la comunicazione prot. n. 113303 del 3 settembre 2015, relativa alle procedure telematiche, il cui utilizzo è obbligatorio per gli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) trasmessi con il modello unico informatico catastale (Muic) da parte dei professionisti abilitati iscritti agli Ordini e Collegi professionali.



"Nell'ottica di consentire l'utilizzo della trasmissione telematica per tutte le varie e possibili fattispecie di atti di aggiornamento geometrico", l'Agenzia delle Entrate ha "integrato, a far data dal 1° giugno, la procedura del rilascio dell'Estratto di Mappa Digitale per atto di aggiornamento con la possibilità di richiederlo anche per le particelle che risultano avere superficie nulla nell'archivio censuario del Catasto dei Terreni".

"Al momento della richiesta dell'Estratto di Mappa per atto di aggiornamento – si legge nella comunicazione – nel capo "particelle" deve essere digitato il numero della/e particella/e con superficie censuaria nulla (manufatti interrati, grotte, impianti fotovoltaici, particelle gravate da diritto di superficie, ecc.) comprensivo di parentesi tonde ed anche il numero della/e particella/e a destinazione ordinaria che la/e contengono".

PER SCARICARE LA COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: UNA GUIDA SULLE NUOVE PROCEDURE



Sono in vigore dal primo di ottobre le nuove procedure per l'Attestato di Prestazione Energetica. Ricordiamo, infatti, che sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 i seguenti decreti:

- D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione

delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (c.d. decreto "prestazioni") - **ENTRATO IN VIGORE**

1 OTTOBRE 2015

- D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (c.d. decreto "requisiti") - **ENTRATO IN VIGORE 16 LUGLIO 2015**
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d. decreto "linee guida") - **ENTRATO IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015**

SULL'ARGOMENTO È INTERVENUTO ANCHE IL NOTARIATO CON UNA GUIDA CHE RIASSUME TUTTE LE NOVITÀ IN VIGORE, DESCRITTA NELLO SPECIALE RISERVATO AI SOCI

PER SCARICARE LA GUIDA SULLE NUOVE PROCEDURE [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA TAVOLA SINOTTICA AGGIORNATA AL D.M. 26/6/2015 [CLICCA QUI](#)

PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE DEL DOCET PER L'ESPORTAZIONE DELL'APE

L'Istituto per le Tecnologie della Costruzioni del CNR e l'ENEA aggiornano il **Docet**, il software per la diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici residenziali esistenti con superficie inferiore a 3000 m², che segue la metodologia di calcolo semplificata. È ora disponibile la procedura aggiornata per l'esportazione dell'APE: l'attestato di prestazione



energetica. L'aggiornamento del software si è reso necessario con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, che ha sostituito l'**attestato di certificazione energetica (Ace)** con l'**attestato di prestazione energetica (Ape)**. In seguito il ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che la metodologia di calcolo dell'APE sarà definita da appositi decreti. **Fino ad allora l'attestato cambia solo nome (da ACE ad APE) ma continueranno ad essere utilizzate le procedure e le metodologie di calcolo fino ad ora utilizzate.**

PER SCARICARE IL DOCET AGGIORNATO [CLICCA QUI](#)

TESTO UNICO SICUREZZA AGGIORNATO A SETTEMBRE 2015

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Novità in questa versione:

- Corretto l'importo massimo previsto per l'ammenda all'art. 284 comma 1;



- Inseriti gli interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni all'interpello n. 20/2014 del 31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015;
- Inserite le circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e n. 22 del 29/07/2015;
- Inserito il decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);
- Abrogazione del comma 5 dell'art. 3, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);
- Modifica dell'art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);
- Inserite le modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190, introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).

PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE AGGIORNATO A SETTEMBRE 2015 [CLICCA QUI](#)



LA SERVITÙ DI PARCHEGGIO - VALIDITÀ ED INVALIDITÀ DELL'ATTO DI COSTITUZIONE

La sentenza della Cassazione n. 23708 del 6 novembre 2014 torna sul tema della servitù di parcheggio ed è stata oggetto di immediati commenti negativi. Tuttavia dev'essere ben compresa la logica che ne è alla base. In questo studio si ritiene che la declaratoria di nullità della Corte riguardi le clausole portate alla sua attenzione, non già la servitù di parcheggio in sé. I chiarimenti in uno studio del notariato.

PER SCARICARE LO STUDIO DEL NOTARIATO n. 1094-2014/C [CLICCA QUI](#)

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, Suppl. Ordinario n. 51, il decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante "**Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**".



L'importante provvedimento, **che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, è volto a semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l'approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico.

L'articolato specifica le attività cui potrà essere applicata nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l'introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.

L'allegato è strutturato in quattro sezioni:

- **Sezione G:** Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
- **Sezione S:** Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
- **Sezione V:** Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione "Strategia antincendio". Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
- **Sezione M:** Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.

PER SCARICARE IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNOO [CLICCA QUI](#)



VALUTAZIONI IMMOBILIARI: LINEE GUIDA ABI

Le parti firmatarie del Protocollo d'intesa per lo sviluppo del mercato delle valutazioni immobiliari, sottoscritto a Roma il 25 novembre 2010, (ABI, Assovib, Collegio nazionale degli Agrotecnici, Collegio nazionale dei Periti Agrari, Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori

Paesaggisti Conservatori, Consiglio nazionale degli ingegneri, Consiglio nazionale dei Periti Industriali, **Consiglio nazionale Geometri**, Tecnoborsa)


che hanno condiviso ed elaborato le "Linee guida per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie" finalizzate a:

- **perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficienza del mercato mediante l'adozione di principi e standard internazionalmente riconosciuti;**
- **rispondere ai principi introdotti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia con circolare del 27 dicembre 2006, n. 263, Titolo II, Capitolo I, Sezione IV (che ha recepito la Direttiva europea sulla vigilanza bancaria 2006/48 – Capital requirement directive) nonché del Regolamento Ue n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi;**

alla luce delle revisioni normative e/o regolamentari nonché degli aggiornamenti relativi agli standard internazionali ed europei intervenuti, riunite in Tavolo tecnico di attuazione del citato Protocollo, hanno condiviso l'aggiornamento delle Linee guida per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie e, tenuto conto dell'importanza delle stesse per gli operatori del mercato nazionale delle valutazioni immobiliari, hanno concordato di richiedere eventuali osservazioni e commenti al testo a tutti i soggetti interessati, mediante la pubblicazione della bozza.

La consultazione si è conclusa il 27 settembre scorso e sono stati ricevuti commenti e contributi che saranno analizzati dal Tavolo tecnico ai fini dell'approvazione finale delle Linee guida per la le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie 2015.

PER SCARICARE LA BOZZA DELLE LINEE GUIDA [CLICCA QUI](#)



IL NUOVO PORTALE INTERNET DEI MATERIALI ISOLANTI TECNICI

L'associazione "CE-FEP" (European FEF/PEF Interest Group) è on line con il nuovo portale che contiene una ricca fonte di informazioni relative ai principali campi di applicazione degli espansi flessibili tecnici, realizzati con elastomeri (FEF) e polietilene (PEF), utilizzati sia per l'isolamento di apparecchiature all'interno di edifici sia per applicazioni industriali. Inoltre, il nuovo sito permette anche di restare costantemente aggiornati su tutti gli importanti vantaggi di

questi prodotti e sulle ultime novità del settore.

Con la creazione della nuova pagina web, rivolta principalmente a progettisti, enti pubblici, commercianti e installatori – l'associazione vuole offrire un portale informativo specifico, in grado di fornire in modo neutrale informazioni tecniche relative alle caratteristiche e all'impiego degli isolanti tecnici realizzati con schiume flessibili in elastomeri e polietilene (FEF/PEF). A completare il sito web sono moltissime informazioni riguardanti la marcatura CE, le direttive europee e le dichiarazioni di prestazione: contenuti redatti e curati dai maggiori esperti del settore, profondamente impegnati nello sviluppo di nuovi standard di prodotto.

PER ACCEDERE AL PORTALE [CLICCA QUI](#)

DECRETO RINNOVABILI NON FOTVOLTAICHE

Il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Ambiente hanno firmato la bozza del decreto dedicato alle rinnovabili non fotovoltaiche che è stata trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e alla Conferenza unificata per acquisire i relativi pareri.



Obiettivo del Decreto è "sostenere la produzione di energia

elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione nell'ambito degli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale; nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01)".

Il decreto cesserà la propria efficacia con dicembre 2016 o decorsi 30 giorni dal raggiungimento del tetto massimo di incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno.

Il decreto prevede possano accedere ai meccanismi di incentivazione tramite iscrizione nei registri i seguenti impianti:

- a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia;
- b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'articolo 17;
- d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Accedono invece ai meccanismi di incentivazione partecipando ad aste i seguenti impianti:

- a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia;
- b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte.

Sono stati fissati i seguenti contingenti di potenza:

Per i registri, 60 MW per l'eolico onshore, 80 MW per l'idroelettrico, 30 MW per il geotermico, 90 MW per le biomasse, 6 MW per gli impianti a moto ondoso e 10 MW per il solare termodinamico.

Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini:

	Mesi
Eolico onshore	16
Idroelettrico (*)	28
Geotermoelettrico	48
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	28
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	36
Solare Termodinamico	28

(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 36 mesi.

Per le procedure d'asta i contingenti di potenza fissati sono 800 MW per l'eolico onshore, 30 MW per l'eolico offshore, 20 MW per la geotermia, 110 MW per il solare termodinamico

	Mesi
Eolico onshore	28
Eolico offshore	40
Geotermoelettrico	48
Solare Termodinamico	36

Nella bozza del decreto è confermato anche il discusso contingente di potenza incentivabile (120,5 MW) riservato agli ex zuccherifici.

Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	TARIFFA	
			anni	€/MWh	
Eolica	On-shore	kw			
		1<P≤20	20	250	
		20<P≤60	20	190	
		60<P≤200	20	160	
		200<P≤1000	20	140	
		1000<P≤5000	20	130	
		P>5000	20	110	
		Off-shore (1)	1<P≤5000	-	-
			P>5000	25	165
		Idraulica	ad acqua fluente	1<P≤250	20
250<P≤500	20			195	
500<P≤1000	20			150	
1000<P≤5000	25			125	
P>5000	30			90	
a bacino o a serbatoio	1<P≤5000			25	101
	P>5000			30	90
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	1<P≤5000			15	300
	P>5000			-	-
Geotermica	1<P≤1000			20	134
	1000<P≤5000	25	98		
	P>5000	25	84		
Gas di discarica	1<P≤1000	20	99		
	1000<P≤5000	20	94		
	P>5000	-	-		
Gas residuati dai processi di depurazione	1<P≤1000	20	111		
	1000<P≤5000	20	88		
	P>5000	-	-		
Biogas	a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B	1<P≤300	20	170	
		300<P≤600	20	140	
		600<P≤1000	20	120	
		1000<P≤5000	20	97	
		P>5000	20	85	
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 -A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	233	
		300<P≤600	20	180	
		600<P≤1000	20	160	
		1000<P≤5000	20	112	
		P>5000	-	-	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B	1<P≤300	20	210	
		300<P≤1000	20	150	
		1000<P≤5000	20	115	
		P>5000	-	-	
		b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 -A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	246
	300<P≤1000		20	185	
	1000<P≤5000		20	140	
	P>5000		-	-	
	Bioliquidi sostenibili		1<P≤5000	20	60
		P>5000	20	55	
Solare termodinamico		1<P≤250	25	324	
	250<P≤5000	25	296		
		P>5000	25	291	

PER SCARICARE LA BOZZA DEL DECRETO
[CLICCA QUI](#)

Publicata in italiano la nuova UNI EN ISO 14001 per la gestione ambientale

E' stata pubblicata in lingua italiana la norma **UNI EN ISO 14001:2015**, che sostituisce la UNI EN ISO 14001:2004, sui requisiti e guida per l'uso in materia di **sistemi di gestione ambientale**.

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali, aiutandola a raggiungere gli esiti attesi. La nuova versione risponde alle ultime tendenze, tra cui la crescente consapevolezza delle imprese riguardo alla necessità di tenere in conto sia i fattori esterni che quelli interni che influenzano sul loro impatto ambientale, in particolare la volatilità del clima.

La nuova versione presenta altri miglioramenti chiave:

- un più rilevante coinvolgimento della leadership
- un maggiore allineamento con la direzione strategica
- un miglioramento della performance ambientale con particolare accento sulle iniziative proattive
- una comunicazione più efficace guidata da una strategia comunicativa
- un approccio al ciclo di vita che considera ogni fase di un prodotto o di un servizio, dallo sviluppo a fine vita.

La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente da dimensione, tipo e natura e si applica agli aspetti ambientali delle sue attività, dei prodotti e servizi che l'organizzazione determina di poter controllare o influenzare, considerando una prospettiva del ciclo di vita. La norma non stabilisce alcun criterio specifico di prestazione ambientale

Publicata la norma nazionale UNI 11235 per le coperture a verde

I progettisti stanno mostrando sempre più interesse per le coperture impermeabilizzate a verde che rappresentano un valido strumento per raggiungere obiettivi di compensazione, mitigazione e miglioramento ambientale, sia a livello puntuale sia su scala territoriale e garantiscono un buon isolamento termico sia in estate che in inverno.

La commissione tecnica Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio ha pubblicato la **norma UNI 11235:2015**, che ritira e sostituisce la UNI 11235:2007, **in relazione alle istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde**, con elemento di tenuta realizzato con membrane bituminose, in poliolefine o in polivinilcloruro, in funzione delle particolari situazioni di destinazione d'uso, di contesto climatico e di contesto edilizio e con strato colturale realizzato come indicato nella norma.

La norma in particolare definisce i criteri di progettazione, esecuzione, controllo e manutenzione di coperture continue a verde, in funzione delle particolari situazioni di contesto climatico, di contesto edilizio e di destinazione d'impiego.



ETICHETTATURA ENERGETICA PER IL RISCALDAMENTO IN VIGORE DAL 26 SETTEMBRE 2015

Sono operativi dal 26 settembre 2015 i Regolamenti Europei che introducono l'obbligo di etichettatura energetica dei prodotti e sistemi per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria (Reg.



n. 811 e n. 812) e quelli che definiscono nuovi requisiti prestazionali minimi per la loro commercializzazione e/o messa in servizio (Reg. n. 813 e n. 814). A partire da questa data, il venditore o l'installatore che rivende o mette in servizio un sistema composto da apparecchi di riscaldamento con dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari forniti da produttori diversi, sarà chiamato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, la classe di efficienza e a produrre l'etichetta energetica del sistema.

TUTTI GLI ASPETTI NORMATIVI NELLA GUIDA RISERVATA AI SOCI

ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA: IL RAPPORTO DEL GSE

Il GSE ha pubblicato sul proprio sito il **Rapporto Attività 2014**, documento che fornisce i dati relativi ai servizi erogati nel corso dell'anno 2014 e ai singoli meccanismi di incentivazione gestiti. Il Rapporto, a partire dall'analisi normativa sia nazionale che internazionale, fornisce un importante quadro di riferimento in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica.



Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.28/2011, il GSE svolge attività di supporto istituzionale, conduce studi ed è responsabile del monitoraggio statistico, tecnico, economico, occupazionale ed ambientale dello sviluppo delle energie rinnovabili.

Fotovoltaico: Nel corso dell'anno è stata gestita l'erogazione degli incentivi agli oltre 550 mila impianti (circa 17.700 MW) ammessi ai diversi Conti Energia: l'incentivazione dei circa 21 TWh prodotti ha comportato un costo di 6,6 miliardi di euro.

Altre fonti rinnovabili: A dicembre 2014 risultano più di 5.000 gli impianti in esercizio (quasi 21.300 MW) qualificati per il rilascio dei Certificati Verdi o delle Tariffe Onnicomprehensive: il 35% sono idroelettrici, il 29% a biogas, il 20% eolici.

Certificati verdi, tariffe onnicomprehensive, CIP6/92. Sono stati emessi 35 milioni di CV per le produzioni 2013, mentre il dato provvisorio relativo alle produzioni 2014 si attesta sui 27 milioni di CV, oltre il 40% dei quali relativi a impianti eolici. Nel 2014 il GSE ha ritirato 35 milioni di Certificati Verdi, sostenendo un costo di 3,2 miliardi di euro.

Quasi 2.800 impianti (1.630 MW) hanno avuto accesso alle Tariffe Onnicomprehensive: il ritiro di 9,3 TWh (il 63% da biogas) è costato 2,4 miliardi di euro. Per quanto riguarda gli impianti che ancora usufruiscono del meccanismo incentivante CIP6/92 (a fine 2014 ne risultano 68 - contro gli 83 di un anno prima - di cui 66 a fonte rinnovabile), il GSE ha sostenuto un costo di circa 1,4 miliardi di euro ritirando 11,5 TWh di energia, 4,4 in meno rispetto al precedente anno: diminuzione dovuta sia alla naturale scadenza delle convenzioni sia la risoluzione anticipata optata da alcuni operatori. L'onere di competenza 2014 relativo alla risoluzione anticipata delle convenzioni CIP6/92 è stato pari a circa 630 milioni di euro.

Incentivi rinnovabili non fotovoltaiche: nel 2014 si sono svolti gli ultimi bandi previsti dal DM 6/7/2012: le istanze ammesse in posizione utile per le aste sono 16 (di cui 15 per impianti eolici) per un totale di 374 MW, quelle per i registri dedicati ai rifacimenti sono 52 (di cui 50 idroelettrici) corrispondenti a 84 MW, mentre 670 (278 biomasse, 202 idroelettrici, 189 eolici) sono gli impianti iscritti agli altri registri per una potenza di 310 MW. Considerando il complesso degli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2013 e ammessi agli incentivi del DM 6/7/2012, a fine 2014 ne risultano 594 qualificati ed operativi per una potenza di 288 MW (195 MW eolici, 44 MW a biomasse/biogas, 29 MW idroelettrici e 20 MW geotermoelettrici); nel 2014 sono stati incentivati 0,8 TWh con un costo di 83 milioni di euro.

Ritiro dedicato e scambio sul posto: Nel corso del 2014 il GSE ha gestito oltre 57.700 convenzioni di Ritiro Dedicato (più di 16.600 MW, dei quali il 71% fotovoltaici), cui è corrisposto il ritiro di circa 23 TWh di energia per un controvalore di 1,16 miliardi di euro. A fine 2014 risultano attive oltre 476.700 convenzioni per lo Scambio sul Posto (4.200 MW, quasi tutti fotovoltaici), da cui sono stati ritirati circa 3 TWh di energia per un costo intorno ai 230 milioni di euro. I costi sostenuti dal GSE per l'incentivazione e il ritiro dell'energia sono in parte compensati dai ricavi provenienti dalla vendita dell'energia elettrica ritirata. Nel 2014 il GSE ha collocato sul mercato 47,5 TWh, con un ricavo di circa 2,4 miliardi di euro.

Attività dedicate alla promozione dell'efficienza energetica e delle rinnovabili termiche.

Nel corso del 2014 sono pervenute 1.163 richieste per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (13.100 MW), 6.518 istanze per il Conto Termico e 14.751 richieste per i Certificati Bianchi (a fronte delle quali è stata autorizzata l'emissione di circa 7,5 milioni di TEE).

A partire dal 2013, il GSE gestisce operativamente, a supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche il sistema dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti per i fornitori di benzina e gasolio. Nel 2014 sono stati rilasciati oltre 1,5 milioni di Certificati di Immissione in Consumo. Nell'ambito del sistema europeo dell'Emission Trading, nel 2014 il GSE, in qualità di Auctioneer per l'Italia, ha collocato sulla piattaforma d'asta comune oltre 61 milioni di quote di emissione valevoli per il periodo 2013- 2020, con un ricavo totale superiore ai 360 milioni di euro destinati al bilancio dello Stato. Nel 2014 il GSE ha continuato a svolgere un ruolo importante per garantire una maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale, con particolare riferimento ai servizi relativi allo stoccaggio virtuale. E' proseguita nel 2014 l'attività di controllo del GSE al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per poter beneficiare dei diversi meccanismi di incentivazione e promozione. Le verifiche, improntate a criteri di trasparenza, affidabilità e non discriminazione, sono state 3.792 (di cui oltre 3.000 mediante sopralluogo e le restanti documentali), con un incremento del 43% rispetto all'anno precedente. Complessivamente, nel 2014 il GSE ha sostenuto costi per il rilascio degli incentivi e la gestione dei servizi per un ammontare pari a circa 15,8 miliardi di euro. I ricavi,

derivanti principalmente dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato, si sono aggirati sui 2,4 miliardi di euro. Ne è risultato un fabbisogno economico netto di circa 13,4 miliardi di euro.

PER SCARICARE IL RAPPORTO [CLICCA QUI](#)

APPROVATO DALL'AUTORITÀ L'AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DEL MERCATO DEI CERTIFICATI BIANCHI

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con delibera 10 settembre 2015 n.437/2015/R/efr, ha approvato gli aggiornamenti al documento **"Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" (certificati bianchi), come predisposti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. trasmessi in data 29 luglio 2015.**



Le modifiche hanno la finalità di attribuire al GME il ruolo di controparte centrale, sono state oggetto di consultazione da parte dello stesso GME ed entreranno in vigore dal giorno della pubblicazione del documento sul sito internet della società GME S.p.A., in sostituzione del Regolamento precedentemente approvato con la deliberazione 134/2015/R/EFR.

PER SCARICARE LA DELIBERA [CLICCA QUI](#)



DALLE STIME DELL'OMI, IL MATTONE CONTINUA LA SUA MARCIA IN RISALITA

È stata pubblicata il 24 settembre scorso, dall'Agenzia delle Entrate, la seconda **nota dell'Osservatorio del mercato immobiliare del 2015**, che mostra un bel clima di ripresa del mercato immobiliare italiano nel secondo trimestre dell'anno, con un 6,8% di immobili venduti in più rispetto allo stesso periodo del 2014.

In particolare, le **cessioni di abitazioni crescono dell'8,2%** e, in maniera analoga, in salita anche quelle delle relative pertinenze (box e posti auto), con un aumento del 6,1 per cento. **Benissimo il settore commerciale, che segna un netto +10,3%**, mentre accusano una decisa flessione le vendite di immobili nel terziario e nel produttivo, che rimangono con tassi di variazione al ribasso, così come lo erano nel trimestre precedente.

Come già osservato nella nota trimestrale precedente, le compravendite del quarto trimestre del 2013 e del primo trimestre del 2014 risentono degli effetti dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2014, del nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti reali immobiliari (articolo 10 del Dlgs 23/2011), lasciando invariato il regime degli atti soggetti alla tassazione Iva, rilevanti soprattutto nel settore non residenziale.

Gli acquirenti, forti dei vantaggi fiscali, hanno dunque concentrato gli atti di acquisto nei primi mesi del 2014, con l'effetto di far risultare più basso l'andamento dell'ultimo trimestre del 2013 e, per contro, più alto

l'andamento del primo trimestre 2014. I dati presenti nella nota Omi sono da ritenersi al lordo dell'effetto fiscale riscontrato tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, per cui gli andamenti sono da leggersi con cautela.

Si comprano più abitazioni

In tutte le macro-aree geografiche italiane si registra un segno positivo: a fare la parte da leone è sempre il Nord, dove sono state vendute circa 60mila abitazioni, con un aumento del 10,3% rispetto al secondo semestre 2014, mentre al Centro gli immobili residenziali ceduti sono stati quasi 25mila, con una crescita del 6,3 per cento. Dati positivi anche al Sud, dove sono state compravendute più di 30mila case, ben il 5,8% in più rispetto al secondo semestre 2014.

Complessivamente, in Italia sono state acquistate 116.514 abitazioni, con una crescita delle compravendite residenziali dell'8,2 per cento. Il settore relativo alle pertinenze segue lo stesso andamento positivo: nell'ultimo trimestre, infatti, sono stati venduti 89.249 tra box e posti auto, facendo segnare un deciso +6,1% rispetto allo stesso trimestre del 2014.

Sulla base dell'indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) fornito dall'Istat, il cui ultimo dato disponibile è però riferito al primo trimestre 2015, emerge che i costi delle abitazioni diminuiscono ancora e, in particolare, registrano un -0,7% rispetto ai tre mesi precedenti, confermando la tendenza al ribasso dei prezzi degli ultimi trimestri e spingendo in alto il numero delle compravendite di abitazioni.

Bene le compravendite di negozi e alberghi, in flessione il settore terziario e quello produttivo

Nella sfera non residenziale la situazione è decisamente più eterogenea: a fronte di un settore commerciale con segno nettamente positivo (+10,3%), ci sono dei cali nel produttivo (-8%) e nel terziario, dove sono stati venduti 2.100 uffici e istituti di credito (-3,8%).

Lo scenario non è uguale in tutta Italia: al Nord, infatti, dove si concentra il maggior numero di immobili venduti, e al Sud, c'è un forte ribasso delle compravendite, mentre al Centro le stesse aumentano di un netto 16,3%.

Incremento generalizzato delle vendite di negozi e alberghi in tutte le aree geografiche. Si tratta di un'inversione di tendenza: se, infatti, nello scorso trimestre le transazioni del settore commerciale erano in calo dappertutto, in questo trimestre aumentano del 9,6% al Nord, dell'11,3% al Centro e del 10,6% al Sud, per un totale di 6.719 passaggi di proprietà.

Tra aprile e giugno sono stati compravenduti 2.249 capannoni e/o strutture industriali. Si tratta di un numero consistente di unità immobiliari in meno (8%) rispetto agli stessi mesi del 2014. La maggior parte delle perdite si registra al Sud (-16%), segue il Nord (-8,2%), mentre al Centro lo scenario del settore produttivo è pressoché invariato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

PER SCARICARE LA PUBBLICAZIONE OMI [CLICCA QUI](#)



LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI TRIBUTARI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015



L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito

agli adempimenti connessi al luogo di conservazione in maniera digitale dei documenti rilevanti ai fini tributari e **in particolare alla comunicazione del soggetto depositario delle scritture contabili.**

L'istante osserva che non sussista alcun obbligo di comunicazione del luogo di conservazione digitale di tali documenti in quanto, sia in base ai documenti di prassi che in base a quanto disposto dall'art. 35, co. 2, lettera a), del DPR 33/1972, non sembra emergere alcun obbligo in tal senso tranne quello imposto dalla dichiarazione dei redditi che richiede la compilazione di apposito Rigo del Quadro RS.

in
evidenza

Il D.M. 17/06/2014, pubblicato in G.U. del 26/06/2014, **disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici** ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto in attuazione dell'art. 21, co. 5, D.Lgs. 82/2005. **L'art. 5 prevede come unica comunicazione quella di indicare nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di riferimento la modalità di conservazione sostitutiva se sussista.

Pertanto in sede di apertura o variazione dell'attività in osservanza del dettato del DPR 633/1972, il Modello AA9/12 (utilizzabile per persone fisiche e autonomi e sostitutivo del Modello AA9/11) nella sezione F e il Modello AA7/10 (utilizzabile dai soggetti diversi dalle persone fisiche) nella Sezione E, dedicate, entrambe le sezioni, al luogo di conservazione delle scritture contabili, prevedono due sole sezioni che riguardano rispettivamente il soggetto depositario delle scritture contabili e il luogo di conservazione delle fatture all'estero, senza l'aggiunta di un'ulteriore sezione o quadro per l'indicazione del luogo di conservazione in Italia.

L'Agenzia delle Entrate rappresenta che **il concetto di conservazione delle scritture contabili**, che nella sostanza coincide con quello di deposito, all'origine riferibile ai soli documenti cartacei, **deve tener conto del processo di dematerializzazione dei documenti rilevanti ai fini tributari.** In tale processo, **il conservatore, intervenendo solo nella fase che interessa la conservazione elettronica dei documenti, potrebbe coincidere con il contribuente oppure essere il solo depositario di colui che ha in gestione la contabilità oppure essere un soggetto terzo.**

L'Agenzia conclude affermando che, **poiché il conservatore elettronico**, definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione, **non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione ulteriore rispetto a quella prevista nella dichiarazione annuale dei redditi.**

Ovviamente, in caso di accesso, ispezioni o verifiche, il contribuente deve assicurare che i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del "depositario" delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l'autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

AGLI EREDI NON SI TRASMETTONO LE SANZIONI TRIBUTARIE DEL DE CUIUS

Agenzia delle Entrate Circolare 29/E del 7 agosto 2015

Non si trasmettono agli eredi **le sanzioni del *de cuius* in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definatori dell'accertamento e deflattivi del contenzioso.**



Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con una circolare che **specifica l'ambito di applicabilità del principio espresso dall'art. 8 del decreto legislativo 472/1997**, secondo cui l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Nonostante alcune criticità emerse in passato, l'Agenzia rimarca che **la disposizione è applicabile anche nelle ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento** del piano di rateazione delle somme dovute in base ad un istituto definitivo dell'accertamento (ad es. acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell'invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) ovvero degli istituti deflattivi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale).

I dubbi avevano riguardato l'eventuale o meno trasmissibilità agli eredi delle sanzioni consolidate nel piano di ammortamento in caso di decesso del contribuente prima che il pagamento dilazionato fosse giunto a termine, nonché il caso in cui il *de cuius* fosse incorso in violazioni di ritardato pagamento della rata e di decadenza della rateazione.

Tuttavia, **l'art. 8 del d.lgs. 472/1997, assume carattere generale** come confermato peraltro in diverse occasioni dalla Corte di Cassazione, secondo cui **la trasmissibilità «è prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità»** (così, anche di recente, Cass. n. 12754 del 6 giugno 2014).

Inoltre, già una precedente circolare (n. 180 del 10 luglio 1998) aveva chiarito che **l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi opera indipendentemente dall'effettiva irrogazione della stessa tramite provvedimento definitivo.**

Pertanto l'intrasmissibilità dovrà applicarsi anche per le sanzioni irrogate a seguito di accertamento divenuto definitivo per uno degli istituti definatori della pretesa tributaria e partecipativi del

contribuente al procedimento di accertamento, ovvero nel caso in cui l'autore della violazione deceda prima del totale pagamento della sanzione ed incorra pertanto in ulteriori sanzioni.

Le medesime considerazioni valgono con riguardo agli istituti deflativi del contenzioso previsti dal decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.

Gli uffici, dopo aver acquisito notizia circa la morte del debitore (direttamente o previa comunicazione degli eredi) dovranno predisporre e comunicare agli interessati, il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti sul de cuius.

Resta salva la facoltà degli eredi di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)



IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO IN VIGORE DAL 17 AGOSTO 2015

Successioni senza confini e maggiori certezze in tutti gli Stati UE. È quanto si propone di ottenere il nuovo **CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO** che ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento italiano a partire dal **17 agosto 2015**, con l'entrata in vigore del regolamento Ue 650/2012 di riforma del diritto internazionale



privato in materia di successioni mortis causa.

Nato con l'intento di omogeneizzare le regole della successione internazionale, data la diversità di norme che regolano la competenza, le leggi applicabili e la molteplicità delle autorità coinvolte, il Certificato successorio europeo **consente a eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità di far valere all'estero**, in altro Stato Ue, la loro qualità e i relativi diritti, ovvero i poteri e le facoltà, in una vicenda successoria che coinvolge un Paese diverso da quello la cui legge disciplina la successione mortis causa.

In pratica, se il de cuius è cittadino tedesco, proprietario di immobili in Francia, ma con residenza abituale in Italia, a meno che lo stesso non abbia optato per l'applicazione della legge tedesca (in quanto paese di cui è cittadino), la sua eredità sarà disciplinata dalla legge italiana (trattandosi della legge vigente nel luogo di residenza abituale). Per cui, ove occorra dimostrare in Francia a chi spetti la proprietà dei suoi immobili, d'ora in poi sarà sufficiente l'utilizzo del Certificato successorio europeo.

In Italia, il Certificato, ex art. 32 della l. n. 161/2014, potrà essere **rilasciato da un notaio, su richiesta delle persone legittimate dal** medesimo regolamento europeo, quando *"il defunto aveva la residenza abituale in Italia ovvero quando lo stesso ha scelto la legge italiana, o ancora nelle ipotesi previste dagli artt. 10 e 11 del Regolamento"*.

Al fine di fornire un concreto ausilio ai notai che devono dare esecuzione a questa nuova prassi professionale, **il Consiglio Nazionale del Notariato ha diramato le prime istruzioni operative.**

Una delle questioni aperte, secondo quanto osservato dallo stesso Notariato, è se la nuova normativa possa essere utilizzata anche per finalità "interne", ovvero se il Certificato successorio europeo possa essere

rilasciato anche per successioni che non rivestano profili internazionali (Italia su Italia). Nell'ordinamento italiano, infatti, sottolineano gli stessi notai, uno strumento simile sarebbe di indubbia utilità, ai fini sia della certezza del diritto che dell'efficienza delle procedure, e non è implausibile che il Certificato successorio europeo possa essere utilizzato anche per le successioni interne, anche perché, viceversa, il cittadino italiano sarebbe svantaggiato rispetto a quello straniero che invece vi può ricorrere.

PER SCARICARE IL VADEMECUM DEL NOTARIATO [CLICCA QUI](#)

**BONUS
BEBÈ
2015**



BONUS BEBÈ: LE DOMANDE RESPINTE POSSONO ESSERE RIESAMINATE. I CHIARIMENTI DELL'INPS

L'Inps riesaminerà le domande di Bonus Bebè respinte, se il richiedente presenta apposita istanza, e nel caso in cui la risposta definitiva diventi positiva verserà le mensilità arretrate: lo comunica l'Istituto di previdenza

con messaggio 5145/2015, che spiega anche la nuova procedura telematica per comunicare eventuali variazioni nelle domande già presentate.

Bonus Bebè

Il Bonus Bebè, come noto, è l'assegno di natalità previsto dalla Legge di Stabilità (commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 190/2014), che spetta per ogni figlio nato fra il 2015 e il 2017 e va da 80 a 160 euro al mese a seconda dell'ISEE familiare. Il Bonus Bebè è pari a: 960 euro annui (80 euro al mese) per nuclei con ISEE fino a 25mila euro; 1920 euro (160 euro al mese), se l'indicatore della situazione economica equivalente è pari a 1920 euro.

Domande respinte

La possibilità di riesaminare le domande respinte, con pagamento degli arretrati, scatta nel caso di prima risposta negativa con una delle seguenti motivazioni: non è stato reperito un ISEE valido; dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l'assegno.

Domanda di riesame

Il contribuente deve presentare apposita domanda di riesame, e la sede INPS competente avvierà una nuova istruttoria facendo le verifiche necessarie. Questo è in realtà possibile anche se la prima domanda è stata respinta con altre motivazioni, ma la novità è che l'INPS sottolinea che, nei caso sopra indicati, al termine della nuova istruttoria pagherà un assegno comprensivo anche delle mensilità arretrate spettanti.

Bonus Bebè fino a 36 mesi

Quindi, tenendo presente che il Bonus Bebè spetta per tre anni, a partire dalla nascita del figlio (o dall'ingresso in famiglia del minore adottato), a condizione che la domanda sia stata presentata entro i primi 90 giorni, l'assegno spetterà fin dal primo mese di nascita del bambino anche nel caso in cui la prima domanda sia stata respinta e poi, in seguito a istanza di riesame, la seconda venga invece accolta. Questo, indipendentemente dal fatto che la seconda domanda sia arrivata o meno entro i primi 90 giorni. Se però la prima domanda era in ritardo rispetto alla scadenza dei 90 giorni, il Bonus Bebè spetta dal mese di

presentazione della domanda (non più da quello di nascita). In questo caso, le mensilità arretrate corrisposte in caso di secondo esame positivo, scattano dal mese di presentazione della prima domanda.

Bonus Bebè: guida al contribueto: La presentazione della domanda avviene in via telematica, accedendo all'apposito servizio sul sito INPS tramite PIN dispositivo; Contact Center Integrato, numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, oppure numero 06 164.164, da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante; CAF e intermediari abilitati.

Variazione domande : L'INPS comunica che sul sito web è anche disponibile la procedura di comunicazione di variazioni su domande già inviate, esempi: variazione codice IBAN, modalità di pagamento, recapiti). Bisogna seguire il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus Bebè -> invio comunicazioni.

Stato della domanda : Infine, sono in corso implementazioni del sistema per rendere più trasparente la funzione "Stato della domanda": in particolare saranno visualizzabili i motivi per i quali è eventualmente necessario un approfondimento istruttorio (permesso di soggiorno non trovato, scaduto, adozione).

DECESSO LOCATORE: ADEMPIMENTI

La morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione. Infatti, gli eredi subentrano nella posizione del locatore e nei suoi obblighi, mentre il conduttore è tenuto ad adempiere l'obbligazione del pagamento del canone nei confronti degli stessi, divenuti titolari del contratto.

Conseguentemente, il decesso non comporta una risoluzione anticipata del contratto, in quanto lo stesso rimane valido, alle medesime condizioni. Gli eredi devono comunicare all'ufficio, presso il quale è stato registrato il contratto, il subentro. Non devono pagare alcuna imposta, in quanto si tratta di semplice comunicazione, da effettuare tramite il modello RLI, marcando l'apposita casella "Soggetto subentrato".

RISTRUTTURAZIONE EFFETTUATA DA DITTA ESTERA E DETRAZIONE FISCALE

Ai fini delle detrazioni fiscali, gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico **possono essere eseguiti anche da imprese non residenti in Italia, purché l'immobile oggetto dell'intervento si trovi sul territorio dello Stato italiano** (circolare n. 57/E 1998). La detrazione spetta sia nel caso in cui i materiali e la manodopera siano forniti da ditta estera, sia quando i materiali siano forniti da ditta estera e la loro posa sia, invece, effettuata da ditta italiana (o viceversa). Qualora il bonifico venga effettuato da una banca italiana su un conto corrente aperto dall'impresa destinataria dello stesso presso una banca estera, al fine di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia, è necessario che il pagamento sia eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e riporti il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero (paragrafo 5.5. della circolare 11/E del 2014).

TASSAZIONE CAPARRA CONFIRMATORIA

Di norma, la caparra confirmatoria, avendo funzione risarcitoria del danno in caso di inadempimento ingiustificato, non costituisce corrispettivo dell'operazione (articolo 1385 del codice civile). **Non assume, pertanto, alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette fino al momento in cui è imputata in conto prezzo, originando solo in tale momento ricavi tassabili.** È comunque necessario che la corresponsione dell'importo a titolo di caparra risulti da una specifica volontà delle parti, ovvero da un accordo formale (circolare 18/E del 2013). In caso di ritenzione della caparra da parte del venditore per inadempimento contrattuale della controparte, la stessa può, però, rivestire la natura di componente positivo di reddito. Infatti, qualora avessero costituito reddito i ricavi derivanti dalla vendita o dalla prestazione non concretizzata, avranno la medesima natura (e apparterranno alla medesima categoria reddituale) anche i proventi conseguiti in sostituzione degli stessi a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (articolo 6, comma 2, del Tuir).



RISTRUTTURAZIONE CONDOMINI MINIMI: UN CODICE FISCALE SALVA IL BONUS

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 74/E del 27 agosto 2015

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione in oggetto, ha fornito una risposta all'interpello proposto da un condòmino di un condominio minimo in merito alla possibilità di poter fruire, per le spese sostenute, della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche se i pagamenti sono stati effettuati pro quota da ciascun condòmino e non dal condominio o da un solo condòmino come previsto dalla circolare n. 11/E del 21 maggio 2014.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia può spettare anche in casi come quello prospettato dal contribuente a condizione che si adempia ad alcuni precisi obblighi.

Per accedere alla detrazione è comunque necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, in cui sono state sostenute le spese:

- sia presentata a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
- sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 605 del 1973, per l'omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;
- il condominio invii una comunicazione in carta libera all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio.

Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, deve essere specificato, distintamente per ciascun condòmino:

- **le generalità e il codice fiscale;**

- i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
- i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
- le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

Ciascun condomino, nel presupposto che la ripartizione delle spese corrisponda ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile per la suddivisione delle spese, potrà inserire le spese sostenute nel periodo d'imposta 2014 nel modello UNICO PF 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015 o, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015, considerato che il termine di presentazione del modello (25 ottobre) cade in un giorno festivo.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)



VERSO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: ECCO I PROSSIMI STEP FINO AL 2017

Un altro importante passo in avanti verso la semplificazione fiscale è stato fatto con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015 del **Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127** che pone le basi per l'uso della fatturazione elettronica anche per le transazioni tra privati.

In particolare, nell'articolo 1, si legge che **l'Agenzia delle Entrate, entro il 1 luglio 2016, dovrà rendere disponibile, gratuitamente, un software che permetta di creare, trasmettere e conservare fatture elettroniche.** Un impegno analogo spetta al ministero dell'Economia e delle Finanze che, a partire dal 1° gennaio 2017, dovrà mettere a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva il sistema di interscambio (Sdi) ora usato per le fatture in cui è interessata una pubblica amministrazione.

A partire dal 1° gennaio 2017, inoltre, i soggetti non obbligati a emettere fattura, se non su richiesta del cliente, potranno optare per la memorizzazione e la trasmissione elettronica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alla fornitura di servizi.

L'opzione avrà una durata quadriennale e poi si rinnoverà per cinque anni, qualora non si decida di revocarla. La trasmissione elettronica dei dati, invece, sarà obbligatoria per chi vende prodotti attraverso i distributori automatici.

Per coloro che opteranno per la trasmissione e la memorizzazione elettronica, sono previste una serie di semplificazioni, tra cui la necessità di inviare i modelli intrastat.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2017, infine, alcuni soggetti passivi Iva di minori dimensioni avranno a disposizione un programma di assistenza, messo a punto dall'Agenzia delle Entrate che, in caso di adesione, prevedrà una serie di semplificazioni, tra cui l'esonero dalla registrazione e dal visto di conformità.

CATASTO: IL CONTO UNICO NAZIONALE APRE A ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Dal 15 settembre scorso, gli Ordini e i Collegi, nazionali o provinciali, a cui fanno capo i professionisti tenuti dal 1° giugno scorso a presentare esclusivamente on line gli atti di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) utilizzando il modello unico informatico (Muic), approvato con **provvedimento dell'11 marzo 2015**, possono creare un "salvadanaio" per consentire ai propri iscritti di pagare i relativi tributi. Vale a dire, possono versare, tramite il portale Sister, somme preventive sul conto corrente unico nazionale previsto dal **provvedimento del 2 marzo 2007** dell'allora Agenzia del Territorio, evitando agli associati la necessità di costituire "castelletti".

La nuova procedura, già a lungo sperimentata con il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, in sostanza facilita la gestione di versamenti di ridotta entità.

In sintesi, è il contenuto del **provvedimento del 30 luglio 2015**, emanato per semplificare al massimo il processo di informatizzazione degli adempimenti catastali, che ha visto diventare obbligatori gli aggiornamenti telematici da parte dei professionisti. **Ora, gli stessi possono presentare gli atti di modifica on line e, contestualmente, pagare i relativi tributi anche utilizzando le somme versate anticipatamente dai loro Ordini o Collegi sul conto unico nazionale.**

In pratica, gli Ordini e i Collegi, dopo aver stipulato con l'Agenzia delle Entrate accordi di servizio con la definizione degli aspetti tecnici e di sicurezza gestionale informatica (per la quale possono avvalersi di società o associazioni "fidate", comunque riportate nell'intesa), possono effettuare i versamenti attraverso "Sister". Gli importi accantonati non producono interessi e restano a disposizione, dell'Ordine o del Collegio, sul portale, per poi essere utilizzati dagli iscritti che chiedono espressamente di servirsi di questa modalità di pagamento. **Gli atti di aggiornamento saranno accettati nei limiti di capienza delle somme disponibili.**

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E SUCCESSIONE

Quando si eredita un immobile prima dei cinque anni dall'acquisto agevolato effettuato dal *de cuius*, non c'è alcun obbligo in capo agli eredi di non rivendere lo stesso per il periodo residuo. Se, però, il bene viene acquistato per successione usufruendo dei benefici prima casa (e quindi pagando le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna e non, rispettivamente, al 2 e all'1%), decorre un nuovo vincolo quinquennale di non rivendita del bene. In caso di cessione dell'immobile anzitempo, se non si procede entro un anno al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, si decade dal beneficio, con recupero dell'imposta e applicazione delle relative sanzioni.

BANCHE: DAL 1° GENNAIO 2016, IN CASO DI CRAC PAGHERANNO I CORRENTISTI

Il decreto attuativo della **direttiva europea "Brrd"** (Bank Recovery and Resolution Directive), contiene anche le **norme sul c.d. "bail-in", ovvero il salvataggio "interno" delle banche in crisi**, già recepita dal Parlamento a inizio luglio

Ma cosa prevede il bail-in? Secondo la direttiva europea 2014/59/UE, al fine di "evitare liquidazioni disordinate che amplifichino gli effetti e i costi di eventuali crisi", l'istituto di credito, che nonostante abbia messo in atto tutte le misure "precoci" per prevenire l'insorgere dei problemi finanziari, si trovi comunque in difficoltà, **possa attuare una sorta di "prelievo forzoso"**, ricorrendo, appunto, allo strumento di risoluzione del bail-in e **coinvolgendo le risorse interne per il suo risanamento**.

Ora il regolamento approvato dall'esecutivo delinea questo strumento stabilendo che **a partire dall'1 gennaio 2016, la Banca d'Italia**, autorità deputata alla risoluzione della crisi, in caso di dissesto di un istituto **coinvolgerà nel processo di risanamento**, secondo un ordine preciso, **prima di tutto gli azionisti** (con l'azzeramento del capitale e delle riserve), **poi gli obbligazionisti, e infine i correntisti**, con depositi sopra i 100mila euro (fatta eccezione per i depositi protetti e per alcune categorie di crediti sulla base della valutazione operata, caso per caso, da Bankitalia stessa).

INDICI PREZZI AL CONSUMO LUGLIO E AGOSTO 2015

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo **nel mese di Luglio 2015**; l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si è attestato, con la nuova base 2010, sul valore di **107,20** con una modesta variazione negativa rispetto a quello del mese precedente.



La variazione mensile è stata del - **0,1 %** e quella annua del - **0,1 %**. Ai fini della determinazione del **trattamento di fine rapporto (TFR)** maturato nel periodo tra il 15 Luglio 2015 ed il 14 Agosto 2015, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 Dicembre 2014 del + 1,015187 %.

Nel mese di Agosto 2015; l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si è, attestato, con la nuova base 2010, sul valore di **107,40** con una modesta variazione rispetto a quello del mese precedente.

La variazione mensile è stata del + **0,2 %** e quella annua del - **0,1 %**. Ai fini della determinazione del **trattamento di fine rapporto (TFR)** maturato nel periodo tra il 15 Agosto 2015 ed il 14 Settembre 2015, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 Dicembre 2014 del + 1,280374 %.

Ricordiamo che a partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995).

Il coefficiente di raccordo **dalla base 1995 alla base 2010** dell'indice generale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (senza tabacchi) è **pari a 1,373**



SENTENZE

CTU E AUSILIARI DEL GIUDICE: ILLEGITTIMO IL TAGLIO DEI COMPENSI

Corte Costituzionale, Sentenza n. 192 del 24 settembre 2015

in
evidenza

La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), **come introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della L. 27/12/2013, n. 147** (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - **legge di stabilità 2014**), **nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate** a norma dell'art. 54 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002.

L'art. 106-bis (*Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato*) dispone che "1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo" ma l'art. 54 (*Adeguamento periodico degli onorari*) dispone che "1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze".

Per la Consulta la norma della legge di stabilità 2014 che ha disposto **la riduzione di un terzo dell'onorario è illegittima perché non ha tenuto conto del fatto che le tariffe erano già al di sotto del livello dovuto in quanto non più aggiornate** nell'ultimo decennio: l'ultimo aggiornamento Istat risale, infatti, al 30/05/2002 tanto che la Consulta parla di "*inerzia amministrativa*". Si legge nella sentenza "... dopo un decennio ed oltre di inerzia amministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risulta ormai seriamente sproporzionata per difetto".

Conclude la sentenza "*Risulta, in definitiva, manifestamente irragionevole un intervento di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia – pur, come tale, sicuramente riferibile alla discrezionalità legislativa nel contesto della congiuntura economico-finanziaria – adottato senza attenzione a che la riduzione operi su tariffe realmente congruenti con le stesse linee di fondo del d.P.R. n. 115 del 2002: dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure per difetto, tenendo conto del connotato pubblicistico) a quelle libero-professionali (che per parte loro, nell'ambito di una riforma complessiva dei criteri di liquidazione, sono state*



aggiornate) e, dall'altro, preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita".



STUDI DI SETTORE: IL CONTRIBUENTE NON PUÒ RITRATTARE LA DICHIARAZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18180 del 16 settembre 2015

La dichiarazione dei redditi non è emendabile dal contribuente con l'adeguamento degli studi di settore. La compilazione del relativo rigo VA42 ha come conseguenza una variazione dell'imponibile e non è un mero errore materiale.

Ad affermarlo, la Corte di cassazione con la sentenza in esame.

Dati del processo

Il caso specifico verteva sull'impugnazione di una cartella relativa al recupero dell'Iva non versata, in particolare dell'imposta risultante dal rigo VA42 della dichiarazione che, fino a Unico 2009, era destinato ad accogliere l'indicazione dei maggiori corrispettivi conseguenti all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore e della relativa imposta.

Respinto il ricorso in primo grado, l'esito è rovesciato in appello, con motivazione secondo cui la sola compilazione di un rigo della dichiarazione dei redditi è insufficiente per ritenere che il contribuente abbia optato per l'adeguamento agli studi di settore, in quanto la dichiarazione fiscale è sempre emendabile e ritrattabile in presenza di errori, di fatto o di diritto, suscettibili di cagionare un prelievo fiscale più oneroso di quello previsto per legge.

Per violazione dell'articolo 2 del Dpr 322/1998, l'ente impositore censura in Cassazione la ritenuta emendabilità della dichiarazione, pur non trattandosi di un errore di calcolo o materiale ovvero di un errore scaturito dall'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, bensì dell'esercizio di una facoltà di opzione riconosciuta dalle norme tributarie e consistente in un'asserita irregolarità che aveva inciso negativamente sull'attività di controllo *ex* articolo 36-*bis* del Dpr n. 602/1973.

Motivi della decisione

La tesi erariale ha convinto la suprema Corte che, con l'ordinanza 18180/2015, ha accolto il ricorso.

A tal fine, va premesso che, in materia, vige il principio generale di legittimità (*cf.*, *ex multis*, Cassazione 15063/2002, 37394/2002, 7810/2003, 8153/2003, 6787/2004, 12405/2004, 12791/2004, 4609/2005, 18673/2008, 29738/2008) secondo cui la dichiarazione del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è sempre emendabile e ritrattabile, quando possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, non avendo natura di atto negoziale e dispositivo, ma recando una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.

Tale principio, tuttavia, è soggetto a deroga dal momento che, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale a una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione finanziaria. Ne deriva, quindi, che, qualora il contribuente intenda far valere errori relativi all'indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale, lo stesso ha l'onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli articoli 1427 e seguenti del codice civile, estesa dall'articolo 1324 cc agli atti unilaterali in quanto compatibile, di fornire la prova che lo stesso abbia i requisiti della essenzialità e della obiettiva riconoscibilità (Cassazione 7294/2012).

Nel caso concreto, detta deroga non viene ritenuta "estensibile" all'ipotesi oggetto di controversia correlata all'omessa compilazione dello specifico quadro della dichiarazione dei redditi relativo all'agevolazione DIT (*dual income tax* di cui agli articoli 1 e 3 del Dlgs 466/1997).

Pertanto, confermato l'errore rilevato dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo automatizzato, la suprema Corte ha considerato fallace l'impugnata decisione di merito pro-contribuente, affermando che, *nella specie di causa*, per l'erronea compilazione del rigo VA42, la disciplina legale (articolo 2 del Dpr 195/1999) consente di adeguarsi alle risultanze degli studi di settore anche per la sola Iva, competendo all'ufficio di considerare "non congruo" il contribuente ai soli fini dell'imposta interessata dal mancato adeguamento.

In conclusione, ad avviso del giudice di legittimità, l'adeguamento (manifestato attraverso la compilazione del rigo VA42) non può costituire oggetto di mero errore formale, in quanto incidente sulla base imponibile e non originante da errore di calcolo o materiale oppure da errori generati dall'ignoranza di elementi di conoscenza acquisiti in seguito (*in tal senso*, Cassazione 5852/2012).

RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI DA COSTRUZIONE ABUSIVA

Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza n. 3968 del 21 agosto 2015



Ai fini del rispetto delle distanze tra fabbricati devono essere considerate come vere e proprie costruzioni le parti dell'edificio avanzate, destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato o, comunque, rientranti nel concetto civilistico di corpo edilizio avanzato.

Tale principio però non trova applicazione se trattasi di manufatti abusivi. Il criterio della prevenzione, per cui chi edifica successivamente deve rispettare le distanze previste dalla legge rispetto al fabbricato preesistente, trova applicazione solo se il fabbricato esistente è legittimamente realizzato.

Diversamente la realizzazione di opere non suscettibili, ai sensi delle norme urbanistiche, di essere utilizzate per un ampliamento volumetrico dell'edificio preesistente non costituiscono situazioni edilizie rilevanti e quindi idonee a legittimamente imporre il rispetto dei 10 m.l. alla erigenda costruzione frontista. Nella

fattispecie il Comune aveva negato il permesso di costruire sull'assunto che la distanza legale avrebbe dovuto essere misurata tenendo conto anche delle opere abusive confinanti.

Al contrario il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover "confermare la tesi espressa dal TAR in base al quale l'abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare". (Cfr. C.d.S. sent. n. 1874/2009)



I REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI NON POSSONO INCIDERE SULLE NOZIONI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E NUOVA COSTRUZIONE

Corte di Cassazione, Sez II, Sentenza n.17043 del 20 agosto 2015

«La ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione, si attua, nel rispetto dell'art. 31, 1° comma, lett. d) della legge n. 457/78, mediante interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell'edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze, vigente al momento della medesima, e alla relativa tutela ripristinatoria, non essendo concesso ai regolamenti locali di incidere, neppure indirettamente attraverso la previsione di soglie massime d'incremento edilizio, sulle anzidette nozioni normative e sui rimedi esperibili nei rapporti interpretati».

AFFITTO IN NERO: IMPOSTA DI REGISTRO PAGATA DA TUTTI I COMPROPRIETARI DELL'IMMOBILE

Corte di Cassazione, Sentenza 4580/2015

La controversia oggetto della decisione di legittimità in rassegna attiene alla legittimità dell'avviso di liquidazione col quale l'Amministrazione finanziaria aveva assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale numerosi contratti d'affitto di immobili non registrati, imputando tale violazione e chiedendo il pagamento a un solo comproprietario, il quale oppose che la sua quota del 50% determinava che il canone di locazione era in misura inferiore " *al limite di legge oltre il quale si imponeva la registrazione del relativo contratto*".

Infatti, poiché la legge di registro individua una soglia - all'epoca indicata in 2 milioni e 500mila lire annue - al di sotto della quale non sussiste alcun obbligo di registrazione, il comproprietario oppose sia la mancanza della prova diretta della stipula di un unico contratto di locazione per ciascuno dei detti immobili, sia che, al più, si poteva presumere la stipula verbale di distinti contratti di locazione corrispondenti alla sua quota di comproprietà.

I giudici di merito hanno rigettato tale tesi evidenziando, in primo luogo, che il Dpr 131/1986 - di approvazione del Testo unico dell'imposta di registro - impone all'articolo 3, comma 1, lettera a), l'obbligo di registrazione per i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, e - al successivo articolo 10, comma 1, lettera a) - individua gli obbligati, per quanto qui interessa, nelle parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero. La questione oggetto dell'intervento della Cassazione concerne, quindi, la legittimità dell'individuazione di un contratto di locazione immobiliare limitatamente a ogni singolo comproprietario oppure la necessaria rilevanza unitaria del contratto di locazione che riverbera i suoi effetti, innanzitutto, ai fini del superamento della soglia quantitativa che esclude l'obbligo di registrazione.

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che *"oggetto dei contratti di locazione erano gli immobili nella loro interezza perché la quota di ciascun comproprietario è per legge ideale e non è quindi concretamente individuabile in occasione della stipulazione del contratto"*, con l'effetto che *"obbligati alla registrazione dei contratti erano entrambi i proprietari degli immobili in via solidale"*, e i giudici di legittimità hanno confermato tale conclusione, precisandone le ragioni giustificatrici.

La tesi del comproprietario della rilevanza fiscale della sola sua quota, fondata sull'articolo 1103 del codice civile secondo cui ciascun comproprietario può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, è stata ritenuta dalla decisione in nota irrilevante in forza della disciplina dettata nel successivo articolo 1105, il cui primo comma dispone che tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. La conseguenza tratta dalla sentenza del Supremo collegio in commento è che, salvo prova contraria, il contratto di locazione di immobile di più proprietari si presume concluso da tutti i comproprietari proprio in ragione dei pari poteri che, *ex* articolo 1105, spettano a ciascun comproprietario *"e da cui deve essere ex lege ricavato il consenso di tutti i comunisti e quindi la sua stipula unitaria"*.

Infatti, al fine di escludere l'avvenuta prestazione del consenso da parte di un comproprietario, quest'ultimo ha l'onere della relativa dimostrazione, come già affermato dalla giurisprudenza della Cassazione nelle sentenze, richiamate da questa in rassegna, n. 549 del 17 gennaio 2012 e n. 10996 del 19 maggio 2011.

I riflessi fiscali sono evidenti in ordine alla responsabilità solidale del comproprietario dell'immobile oggetto di locazione, in quanto si applica l'articolo 57 del Testo unico, ove si prevede che, oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e i soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19, ossia, rispettivamente, vuoi la denuncia originaria vuoi quella di eventi successivi alla registrazione.

Per completezza di informazione, si rammenta che l'articolo 12 prevede, al primo comma, che la registrazione dei contratti verbali che sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'articolo 17, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso e che la denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

SPESE COMUNI PER LO STUDIO: LA DEDUCIBILITÀ VA CONDIVISA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16035 del 29 luglio 2015

in
evidenza

In caso di studio in condivisione con altri professionisti, l'avvocato titolare non può dedurre integralmente dal suo reddito le spese comuni relative a servizi di cui hanno usufruito in



proporzione anche gli altri utilizzatori dello studio. Non è ammessa neppure la deduzione

parziale delle predette spese in assenza di documentata ripartizione dell'apporto dei colleghi all'attività professionale svolta ().

La vicenda. L'Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente, esercente la professione di avvocato, un avviso di accertamento per l'anno 2004, avente a oggetto, tra l'altro, il recupero a tassazione di circa 31mila euro di costi indebitamente dedotti per spese comuni dello studio legale, che non erano state riaddebitate agli altri professionisti, ma dedotte integralmente dal contribuente intestatario delle utenze.

Nel caso di specie, si tratta di uno studio organizzato in condivisione con altri professionisti in cui tutte le spese sostenute per la gestione relative al personale dipendente, banche dati, telefono, affitto dei locali e altre utenze sono state contabilizzate dal contribuente-titolare. L'ufficio ha contestato l'integrale ripartizione delle spese, rilevando che il contribuente avrebbe dovuto portare in deduzione solo le spese proporzionali e inerenti alla propria attività e ripartire i costi tra i vari professionisti in considerazione del fatto che una parte delle spese sono imputabili a servizi di cui hanno usufruito, in proporzione, anche gli altri utilizzatori dello studio.

Il contribuente si è difeso sostenendo che trattandosi di "giovani collaboratori tirocinanti" i costi indicati erano integralmente e perfettamente deducibili in quanto interamente da lui sostenuti perché relativi allo studio di cui è il *dominus*. In subordine, ha asserito che "ripartendo i costi totali dello studio in ragione dei compensi percepiti nell'anno di esercizio" la quota a lui imputabile poteva essere quantificata comunque nella misura del 66,65 per cento.

Decisione e osservazioni. Il ricorrente ha intrapreso il giudizio di legittimità per lamentare, tra l'altro, la violazione dell'articolo 54 del Tuir, laddove la Ctr ha confermato il disconoscimento dei costi relativi allo studio legale, perché interamente dedotti dal contribuente e non ripartiti tra gli altri professionisti, sostenendo che, trattandosi di "giovani collaboratori tirocinanti", legittimamente "*i costi indicati erano integralmente e perfettamente deducibili in quanto interamente da lui sostenuti perché relativi al suo studio legale*".

Di diverso avviso è la Corte di cassazione che ha statuito che l'integrale imputazione dei costi a uno solo dei professionisti realizzerebbe una sorta di liberalità indiretta, pacificamente indeducibile.

Al riguardo, la Cassazione ha pienamente condiviso la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria con le circolari 58/2001 e 38/2010, nelle quali si legge che:

"Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di

fattura assoggettata a IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza" (circolare 58/2001)

"Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute. Ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito. È corretto ritenere che il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d'imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto il costo rimborsato al professionista dal collega per l'uso comune del locale di esercizio dell'attività nel periodo d'imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d'imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l'uso dei locali" (circolare 38/2010).

La Corte, nel caso in esame, ha affrontato un'ipotesi largamente ricorrente di studio legale con un avvocato, *dominus* che si avvale di collaboratori tirocinanti che non contribuiscono alla ripartizione delle spese comuni. In tale caso, il titolare avrebbe potuto optare per due scelte.

In conformità ai richiamati chiarimenti di prassi, l'avvocato avrebbe potuto ripartire i costi tra i vari professionisti in considerazione del fatto che una parte delle spese sono imputabili a servizi di cui hanno usufruito, in proporzione, anche gli altri professionisti presenti in studio.

In alternativa, non avrebbe dovuto portare in deduzione la parte delle spese riconducibile a servizi fruiti dagli altri avvocati, in quanto la scelta di non far pagare ad avvocati "*alle prime armi*" alcuna spesa di gestione dello studio può essere paragonata o assimilata a una erogazione liberale che, a norma di legge, non è deducibile.

La scelta del contribuente di portare in deduzione tutte le spese è, dunque, errata. Invero, secondo i giudici di legittimità, anche nel caso di specie, in cui il ricorrente ha affermato di aver sostenuto interamente le spese perché i colleghi collaboratori erano di fatto alla prima esperienza lavorativa, i rimborsi astrattamente spettanti non costituiscono per l'intestatario dello studio professionale, condiviso con altri colleghi, componenti positivi di reddito, bensì minori costi di gestione. Tale impostazione, dunque, fa sì che si debba realizzare una esposizione sostanziale delle spese effettivamente sostenute se e in quanto inerenti all'attività di lavoro autonomo realmente svolta da ciascuno, altrimenti risolvendosi l'imputazione integrale dei costi a uno solo dei professionisti condividenti in una sorte di liberalità indiretta, non deducibile.

La Corte ha dunque rigettato anche la tesi della difesa del ricorrente che, in subordine, ha sostenuto che, al più, i costi andavano imputati in proporzione ai proventi di ciascun professionista e, dunque, imputati nella misura del 66,65% al *dominus*. Secondo i giudici, non risulta corretta neppure una imputazione parziale dei costi in proporzione ai proventi di ciascun professionista quando la richiesta non è supportata da elementi certi e riscontrabili, che è onere del professionista produrre.



DECADENZA DAI BENEFICI PRIMA CASA SE C'È RETTIFICA DELL'ATTO ORIGINARIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16019 del 29 luglio 2015

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, le successive "rettifiche", che integrano e completano gli effetti giuridici dell'atto originario, costituiscono, sul piano negoziale, nuovi atti, separatamente tassabili rispetto a quello iniziale. Ne consegue che, se tali rettifiche intervengono nell'ambito dei trasferimenti immobiliari per cui si è goduto delle agevolazioni fiscali prima casa ne determinano il loro venir meno. Sulla base di tale assunto, con la sentenza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Ctr che, nel rigettare l'appello erariale, aveva annullato un atto di recupero dell'imposta di registro emesso nei confronti di due coniugi relativamente all'intervenuta decadenza benefici prima casa, di cui alla nota II-*bis*), articolo 1, comma 4, della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986 (Tur).

L'agevolazione fiscale sulla prima casa, La vigente nota II-*bis*) dell'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Tur, prevede l'applicazione agevolata dell'imposta di registro con aliquota del 2% (ovvero dell'Iva al 4%), nonché le imposte ipocatastali in misura fissa pari a 50 euro ciascuna (200 euro in caso di operazione soggetta a Iva), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione "non di lusso" e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, a condizione che:

l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare

nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in parola. Detti requisiti soggettivi e oggettivi devono ricorrere congiuntamente per l'applicazione delle aliquote agevolate previste ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Il comma 4 dell'articolo 1 della citata nota dispone poi che, nelle ipotesi di dichiarazione mendace o di trasferimento (a titolo oneroso o gratuito) degli immobili acquistati con i benefici in parola, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, le imposte sono dovute nella misura ordinaria, tranne nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Ne consegue che, nel caso di immobili acquistati con i benefici prima casa e rivenduti prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero della differenza fra l'imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché all'irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima.

Il giudizio di merito. Nel settembre del 2004, due coniugi acquistavano un fabbricato in comproprietà (50% a testa), usufruendo, ai fini dell'imposta di registro, dell'agevolazione prima casa.

Nel successivo mese di ottobre, sempre innanzi allo stesso ufficiale rogante, stipulavano un atto rettificativo del primo, nel quale si precisava che l'acquirente dell'unità immobiliare era il solo marito e non anche la moglie, che solo per mero errore era stata indicata come comproprietaria nell'atto originario.

A seguito di tale rettifica, l'ufficio procedeva alla notifica di due avvisi di liquidazione: uno alla moglie, con il quale le si revocavano i benefici prima casa, avendo la stessa ceduto al marito il suo 50% entro i cinque anni dall'acquisto originario dell'immobile, senza aver proceduto a un successivo riacquisto; l'altro, per entrambi i coniugi, in quanto responsabili solidali, con riferimento al 50% dell'agevolazione indebitamente goduta per il secondo acquisto.

Il ricorso dei coniugi veniva accolto in primo grado – con sentenza confermata anche in appello – nella considerazione che il secondo atto non aveva comportato alcun trasferimento di diritti reali e, quindi, nessuna decadenza dall'agevolazione prima casa.

La sentenza della Cassazione. Nel ricorso di legittimità, l'Agenzia lamenta la violazione dell'articolo 20 del Tur – per cui l'imposta di registro si applica secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente – da parte dei giudici del gravame, che non avrebbero rilevato come il successivo atto in rettifica avesse, di fatto, comportato un mutamento della titolarità del 50% della quota dell'immobile compravenduto.

Per la Corte suprema, il ricorso è fondato. Infatti, sulla base di un principio consolidato, l'atto rettificativo posto in essere successivamente a quello originario, modificandone gli effetti giuridici, costituisce un nuovo atto, autonomamente tassabile rispetto al primo, che continua a produrre effetti (Cassazione, sentenza 4220/2006).

CONDOMINIO: CHI NON HA UN BOX O UN GARAGE NON PAGA LE SPESE SE NON È PREVISTO DAL REGOLAMENTO

Corte di Cassazione, Sentenza 17268 del 28 agosto 2015

Se il proprietario **non possiede un box o un garage, non sarà tenuto ad accollarsi eventuali spese per i lavori di adeguamento, salvo che una simile previsione non sia espressamente contenuta nel regolamento condominiale.** Così la II sezione civile della **Corte di Cassazione che, con la sentenza in esame** si è pronunciata sul ricorso di un condominio il quale aveva chiesto ingiungersi ad uno dei condomini il pagamento di una somma originata da oneri condominiali per spese allo stabile come previsto da una delibera assembleare.

Il condomino proponeva opposizione precisando che parte delle somme, occorrenti per i lavori di adeguamento dei garage, **non fossero dovute in quanto egli non era proprietario di posti auto, box o cantine, né godeva di servitù di passaggio sulla rampa e sullo spazio di manovra e di accesso ai garage.**

Adduceva, in aggiunta, che **da regolamento condominiale tali spazi risultavano essere di esclusiva proprietà dei rispettivi acquirenti, titolari di servitù attiva sulle corsie condominiali di manovra,**

pertanto le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei garage avrebbero dovute essere ripartite esclusivamente tra i condomini che ne fruivano, in ragione della quota spettante.

Per i giudici di merito le risultanze appaiono fondate e la pretesa creditoria viene in parte disconosciuta.

Al condominio non resta che il ricorso in Cassazione, ma anche in sede di legittimità le doglianze non hanno seguito.

Evidenziano, infatti, gli Ermellini, che **nessun chiarimento è stato prodotto circa l'espressa previsione, nel regolamento condominiale, della partecipazione dei condomini non proprietari di box (e/o autorimesse) alle spese di ordinaria o straordinaria manutenzione degli spazi per cui le somme venivano richieste e neppure che il condomino effettivamente usufruisse di una servitù di passaggio in tali spazi.**

La prevalente giurisprudenza della Corte prevede, inoltre, che le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni modifica i criteri stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini (*cf. Cass., n. 7708/2007*).

Per tali ragioni, la Corte rigetta il ricorso proposto dal condominio.



CONDOMINIO: LA SCALA SI PUÒ RESTRINGERE PER INSTALLARE UN ASCENSORE PER UN CONDOMINO DISABILE

Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza 16486 del 5 agosto 2015

Con la **sentenza n. 16486/2015** (qui allegata), **la II sez. Civile della Corte di Cassazione** ha deciso circa il ricorso presentato dal proprietario e dall'usufruttuario di unità immobiliari site in un condominio. I ricorrenti avevano contestato il **contenuto e la validità di una delibera dell'assemblea condominiale che**



aveva statuito circa "la costruzione di un ascensore nel vano scale, mediante

taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale" per agevolare un condomino disabile.

Per i ricorrenti, **la costruzione dell'ascensore, considerata innovazione di cosa comune, necessitava di essere decisa con una maggioranza qualificata pari a 666,6 millesimi** e dunque non poteva essere approvata con il voto favorevole di tanti condomini rappresentanti 608,33 millesimi e con il loro dissenso come in realtà avvenuto.

I ricorrenti avevano lamentato inoltre che, a seguito dell'intervento di costruzione dell'ascensore, **la larghezza minima della scala sarebbe stata pari a 72 centimetri, rendendo di fatto l'opera inservibile** non permettendo il passaggio di almeno due persone e mettendo a rischio, in caso di pericolo o evacuazione forzata dell'edificio, il deflusso delle persone e l'accesso dei soccorritori.

La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha richiamato il corretto giudizio di merito espresso dalla Corte di Appello, evidenziando come in tema di condominio degli edifici, **il concetto di inservibilità della cosa comune "non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione -**

coesistente al concetto di innovazione - ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità".

I giudici richiamano, inoltre, il **principio di solidarietà condominiale**, che deve trovare applicazione nel giudizio circa la possibilità che l'installazione di un ascensore possa recare pregiudizio all'uso o al godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini: la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato rende necessario un **contemperamento degli interessi per consentire una pacifica convivenza, tra i quali deve includersi anche "quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati"**.

Proprio sulla base di questi principi, rileva la Corte, nel caso di specie **il provvedimento assembleare del condominio, riguardante l'installazione dell'ascensore, aveva tenuto conto delle esigenze di diversi condomini con disturbi alla deambulazione impossibilitati ad usare le scale**, così come verificato da c.t.u. esperita in corso di causa, la quale aveva altresì dimostrato la possibilità che le scale potessero venire efficacemente utilizzate senza problemi dai soccorritori, sia trasportando una sedia a rotelle che una barella, senza danni per l'infermo. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso.

CONTROVERSIE SU CLASSAMENTO E RENDITE: È COMPETENTE IL GIUDICE TRIBUTARIO

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 15201 del 21 luglio 2015



Il Comune è legittimato a impugnare le rendite catastali presso le Commissioni tributarie e non presso i giudici amministrativi.

E' quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame.

Ebbene tale decisione non può non destare attenzione perché stabilisce dei principi validi anche per la oramai nota vicenda degli estimi catastali a Lecce, dove il Comune e alcune associazioni hanno erroneamente adito il TAR di Lecce mentre il Consiglio di Stato sez. IV, con sentenza n. 1903 del 16 aprile 2014, aveva stabilito la competenza delle Commissioni tributarie. Ora la questione pende presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ma sicuramente saranno ribaditi i principi esposti (per un caso analogo) nella ordinanza in commento.

"Alla luce del dettato del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, prevedente la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie concernenti - tra l'altro - la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, ed escluso che l'inciso "promosse dai singoli possessori" sia idoneo a condizionare i limiti della giurisdizione riconosciuta al suddetto giudice, **deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, la rendita o l'atto di classamento siano impugnate dal Comune e non (o non solo) dal contribuente"**.

E' quanto ha affermato la **Suprema Corte, a Sezioni Unite con l'ordinanza in esame** secondo cui il legislatore ha pertanto individuato in maniera oggettiva ed univoca il giudice tributario come il giudice al quale appartiene la giurisdizione sulle controversie concernenti (per quanto nella specie rileva) il classamento

degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale. In una lettura letterale, logica, e sistematica nonché costituzionalmente orientata della norma in esame deve pertanto escludersi che l'inciso "promosse dai singoli possessori" di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 possa avere la funzione di contribuire (unitamente al profilo oggettivo) a delimitare la giurisdizione del giudice tributario in materia".

Ed infatti, se pur in passato la Suprema Corte aveva individuato nel Tar l'organo competente a decidere sulle impugnazioni promosse da enti locali, in linea con le Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 675 del 2010 (che riconosce un interesse del Comune nelle controversie aventi ad oggetto il classamento ovvero la rendita catastale di un immobile, sia pure identificando nel giudice amministrativo quello munito di giurisdizione in proposito) nonché a n. 18565 del 2009 ed a Cass. n. 8845 del 2010 (che riconoscono anch'esse la legittimazione del Comune a impugnare la rendita catastale attribuita ad un immobile) occorre evidenziare che la **giurisprudenza di questo giudice di legittimità in materia è in rapida e continua evoluzione** e, non senza esitazioni, comincia a mostrare la consapevolezza sia del fatto che il Comune in relazione al classamento ed alla rendita catastale è portatore di un proprio interesse ad agire sia del fatto che l'impugnazione dell'atto di classamento ovvero della rendita catastale deve essere valutata nel medesimo processo ed in relazione a tutti i potenziali interessati.

In particolare, la controversia concerne un contenzioso instaurato tra un Comune, l'Amministrazione provinciale ed il servizio catasto della Provincia.

Il Comune ha adito la Commissione Tributaria di 1° grado impugnando - nei confronti della Provincia Autonoma nonché del Servizio Catasto della Provincia e delle società proprietarie o concessionarie degli impianti per la produzione di energia elettrica siti nel Comune - la nuova rendita catastale attribuita ai beni facenti parte dell'impianto idroelettrico del resistente e situati nel Comune medesimo, rendita peraltro adottata dal Servizio Catasto della Provincia Autonoma dopo che il TRGA, adito dal Comune, aveva annullato la rendita precedente.

In pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria, la Provincia Autonoma ricorreva in Cassazione proponendo regolamento preventivo di giurisdizione; il P.G. ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

In sostanza i dubbi nascono in quanto l'articolo 2 del dlgs. n. 546/1992, che definisce l'oggetto della giurisdizione tributaria, fa riferimento tra l'altro a <<controversie promosse dai singoli possessori>> laddove invece **le sezioni unite escludono che tale inciso possa far venire meno la competenza del giudice tributario quando a ricorrere sia un soggetto (in questo caso il comune) che pur non possedendo l'immobile gode comunque della relativa legittimazione sostanziale.**

Ecco che, proseguono gli Ermellini, una lettura costituzionalmente orientata dell'inciso "promosse dai singoli possessori" di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 consente di affermare che esso non riveste nell'economia della norma citata la funzione di delimitare la giurisdizione del giudice tributario (oltre che sul piano oggettivo) anche in riferimento al soggetto che adisce il giudice, nel senso che eventuali altri soggetti portatori di interesse ad una decisione giurisdizionale in materia non potrebbero adire alcun giudice ovvero potrebbero adire solo un giudice appartenente ad altra giurisdizione, giacché una diversa interpretazione del suddetto inciso si porrebbe infatti (nella prima delle due possibili opzioni ermeneutiche) in contrasto, come sopra evidenziato, col diritto di azione costituzionalmente presidiato e (nella seconda) con alcuni dei valori

fondanti del giusto processo, tra i quali vanno annoverati la stabilità delle decisioni, la funzionalità del processo e, innanzitutto, l'effettività della tutela giurisdizionale, che verrebbero di certo messi a repentaglio dalla concreta possibilità che sulla stessa questione intervengano decisioni contrastanti provenienti da giudici appartenenti alle diverse giurisdizioni alle quali il legislatore abbia (in ipotesi) riconosciuto la possibilità di conoscere del medesimo oggetto, con l'effetto che, ad esempio, le decisioni sulla congruità della rendita potrebbero essere legittimamente più di una e quindi la rendita di un medesimo immobile potrebbe essere congrua per il giudice amministrativo adito dal Comune e non congrua per il giudice tributario adito dal possessore-contribuente, senza che peraltro, come già rilevato, risulti previsto alcun rimedio per un simile "impasse". Alla luce di tali principi ne deriva la giurisdizione del giudice tributario.

IL SINGOLO CONDOMINO PUÒ IMPUGNARE LA SENTENZA EMESSA NEL GIUDIZIO IN CUI ERA PARTE IL CONDOMINIO

Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 16562 del 6 agosto 2015

«Essendo il Condominio un ente di gestione sornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore stesso che non l'abbia impugnata . **L'azione a tutela di un diritto comune – come l'impugnativa di una sentenza di condanna emessa nei confronti dell'intero condominio – può dunque essere esercitata anche da un singolo condomino, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini non appellanti**, né intervenienti in appello e senza che ciò determini passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di quest'ultimi, dato che l'interesse per il quale il singolo agisce è comune a tutti i condomini, dovendo in tal caso ravvisarsi nei rapporti fra i condomini una forma di rappresentanza reciproca, attribuita a ciascuno di una legittimazione sostitutiva nascente dal fatto che ogni partecipante non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere l'analogo diritto degli altri.

DEMOLIZIONE DI EDIFICI: I MATERIALI DI RISULTA SONO "RIFIUTI" E NON "SOTTOPRODOTTI"

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 33028 del 28 luglio 2015

Secondo la Corte di Cassazione Penale l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un "processo di produzione" quindi i materiali che ne derivano non possono essere qualificati "sottoprodotti". **I materiali che derivano dalla demolizione di un edificio sono "rifiuti" e non "sottoprodotti"**. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, evidenziando come il sottoprodotto debba provenire direttamente da un processo di produzione.



Come ricorda la Corte, l'articolo 184-*bis* del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 stabilisce che "È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

In seguito alla demolizione di un edificio, considerata la natura dei materiali, **la Suprema Corte ritiene evidente che difetterebbe, in ogni caso, la prima delle condizioni richieste non potendosi ritenere che i materiali utilizzati provengano da un "processo di produzione"**.

Si legge nella sentenza: *"La demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo. Né può assumere rilevanza, come già ritenuto in precedenza da questa Corte, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni"*. La Corte rileva, infine, come nel caso in esame non si configura un'ipotesi di deposito temporaneo di rifiuti poiché il deposito è prodromico alla raccolta per l'avvio al recupero o allo smaltimento mentre, nella fattispecie, i rifiuti sono stati utilizzati come sottofondo stradale per il transito di mezzi pesanti.

DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI: DIFFERENZA TRA RISTRUTTURAZIONE, RICOSTRUZIONE E NUOVA COSTRUZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17043 del 20 agosto 2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame della Seconda Sezione Civile, ha richiamato i diversi significati attribuibili agli interventi di «ristrutturazione edilizia», come disciplinati dall'articolo 31, 1° comma, lett. d) della legge n. 457/78, recepito dall'articolo 3, 1° comma, lett. d) del D.P.R. 380/2001 T.U. edilizia.

Richiamando la costante giurisprudenza derivante da plurime precedenti pronunce, viene ricordato che, in applicazione della nozione legislativa di «ristrutturazione edilizia», si ha:

«*ristrutturazione*» quando gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura;

«ricostruzione» quando dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, le componenti essenziali, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria;

«**nuova costruzione**» in presenza di aumenti della volumetria. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che si configurano quale nuova costruzione, sono sottoposti alla disciplina civilistica in tema di distanze legali tra le costruzioni e in tema di tutela ripristinatoria, mediante demolizione o arretramento di quanto realizzato in contrasto con le distanze legali. Dal rispetto della medesima disciplina civilistica sono esonerati gli interventi che si configurino quale ristrutturazione o ricostruzione. Inoltre, nel caso in esame, poiché le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale definiscono gli interventi di ristrutturazione edilizia in base ai parametri dell'allineamento dell'edificio preesistente, consentendo un incremento volumetrico del 30% realizzabile anche in sopraelevazione, la sentenza provvede anche a ricordare come non sia consentito alle norme di rango regolamentare incidere nelle nozioni derivanti dalle norme di rango legislativo, sia nella definizione degli interventi edilizi, «*neppure indirettamente attraverso la previsione di soglie massime d'incremento edilizio*», sia sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati. Sulle argomentazioni e sulle conclusioni offerte dalla sentenza dovrebbe riflettere chi, chiamato ad organizzare ed attuare la semplificazione dei procedimenti edilizi, si affida maggiormente all'effetto mediatico delle scelte piuttosto che alla loro efficacia.

LE SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA POSSONO ESSERE RETROATTIVE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 31618 del 21 luglio 2015

La Cassazione penale, con la sentenza in commento, riassume gli interventi in ambito edilizio come modificati dal decreto sblocca Italia.

Il ritocco operato all'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 con il quale è stato introdotto il concetto di "interventi di conservazione", fino ad ora assente nel panorama legislativo di settore è certamente di rilevante portata nella materia dell'edilizia ed urbanistica. La semplificazione degli interventi edilizi deve essere interpretata con elasticità, non attenendosi strettamente al periodo in cui sono realizzati i lavori. È questo, in sintesi, l'orientamento della Corte di Cassazione, che con la sentenza 31618/2015 ha ripercorso le novità normative che hanno portato ad un alleggerimento delle procedure per facilitare i lavori privati.

Si tratta – sottolinea la suprema Corte – "di disposizioni che consentono interventi di rilevante incidenza ed impatto sul territorio (oltre che di impatto fiscale) consentendo lavori prima non eseguibili se non mediante il permesso di costruire: tra questi – per quanto qui rileva – rientrano il frazionamento ed accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti una variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, mentre deve rimanere inalterata la volumetria complessiva degli edifici e mantenuta immutata l'originaria destinazione d'uso". In sostanza, quindi, la modifica normativa elimina ogni riferimento alle modifiche della superficie dell'immobile oggetto di opere di manutenzione



straordinaria". Si tratta di disposizioni che consentono interventi di rilevante incidenza ed impatto sul territorio (oltre che di impatto fiscale) consentendo lavori prima non eseguibili se non mediante il permesso di costruire. In sostanza, quindi, la modifica normativa elimina ogni riferimento alle modifiche della superficie dell'immobile oggetto di opere di manutenzione straordinaria.

La Cassazione ha ricordato che, in base al D.lgs. 301/2002, che ha integrato il Dpr 380/2001, la ristrutturazione edilizia riguarda gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

RIMBORSI AGENZIA DELLE ENTRATE

Corte di Cassazione, Sentenza n.16617 del 7 agosto 2015

Le domande di rimborso all'Agenda delle Entrate per pagamenti fatti per errore devono avvenire entro 48 mesi. In questi casi infatti non si applicano i termini di decadenza ordinari (10 anni): lo ha confermato la Cassazione, la sentenza in esame per un caso di rimborso.



Nella fattispecie in analisi quindi i giudici hanno dato ragione all'Agenda delle Entrate che aveva rifiutato la domanda di rimborso inoltrata dal contribuente dopo i 48 mesi dal pagamento fatto per errore.

Il riferimento legislativo è all'articolo 38 del Dpr 602/1973 che prevede espressamente le fattispecie di applicazione ovvero: errore materiale, pagamento doppi e inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento. Il termine è da considerarsi tassativo. Il caso in analisi, trattandosi di pagamento non dovuto (cd indebito oggettivo), rientrava proprio in questa ultima categoria. Il termine di prescrizione si applica prescindere dalla motivazione che abbia indotto l'errore. La sentenza in analisi peraltro si limita a dare un'ultima conferma, in ordine cronologico, ad un principio ben consolidato in giurisprudenza relativo ai tempi a disposizione dei contribuenti per fare domanda di **rimborso in caso di pagamenti fatti per errore**. Già in passato la Suprema Corte aveva appoggiato questo indirizzo (pronunce 56/2000, 15314/2000, 11682/2002, 198/2004, 23074/2008, 21528/2009).

Rimborsi Agenzia delle Entrate: requisiti della domanda

Ma **come fare domanda di rimborso in caso di pagamenti errati o non dovuti?** Per quanto riguarda i requisiti è stato stabilito che l'istanza possa essere presentata a mano o notificata per mezzo di raccomandata A/R dell'Agenda delle Entrate competente territorialmente sulla base del domicilio fiscale del richiedente. Deve essere redatta in carta semplice e contenere i dati anagrafici e l'attività svolta dal richiedente e i dettagli sul pagamento fatto per errore (la data, la natura, ovvero se si tratta di saldo o acconto, l'anno di imposta a cui si riferisce etc). Bisogna inoltre precisare la natura dell'errore (pagamento non dovuto, in eccesso etc).



TASSE: IL BARATTO AMMINISTRATIVO, PER PULIRE LE STRADE O POTARE GLI ALBERI INVECE DI PAGARE I TRIBUTI

Pagare i debiti al Comune ripulendo le strade, potando alberi e aiuole, raccogliendo l'immondizia al parco?

Non è un'utopia da romanzo, ma la nuova possibilità offerta dall'art. 24 del decreto "Sblocca Italia" rubricato "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio".

È stato ribattezzato "baratto amministrativo" e consente al cittadino di **approfittare di agevolazioni fiscali sui debiti contratti con l'amministrazione comunale, ad esempio multe, tributi e tasse non pagate, in cambio di lavoretti utili per il proprio territorio.**

Lo scopo è quello di **alleggerire il carico fiscale accumulato negli anni dall'Ente**, chiedendo al cittadino moroso, a titolo di controprestazione, lo svolgimento di quei lavori di pubblica utilità che la municipalità deve intraprendere costantemente per preservare il benessere della comunità e del territorio.

Sono sempre di più, infatti, le persone gravate da una spesso elevata morosità (anche non colpevole) nei confronti del Comune ed è per questo che **il cittadino volenteroso deve essere ritenuto meritevole di ottenere un'agevolazione per poter estinguere il proprio debito.**

In molti comuni, il baratto amministrativo è già una realtà consolidata e funzionante: **spetta alle singole comunità locali definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati**, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare.

Gli interventi possono riguardare **la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.**

Sempre i comuni, in relazione agli interventi, **possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.** L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

L'accesso al baratto amministrativo non è sempre aperto a tutti: spetta ai singoli Enti locali stabilire o meno un indicatore Isee oppure specificare altri criteri reddituali legati alle difficoltà economiche dei concittadini.



Il decreto si limita a precisare che **tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.**



TESSERA SANITARIA DIVENTA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI. ECCO COME RICHIEDERLA

La nuova **Tessera Sanitaria TS** può essere trasformata in Carta Nazionale dei Servizi ed essere così utilizzata, anche come strumento informatico di riconoscimento digitale valido per accedere ai servizi sanitari online e della Pubblica Amministrazione.

Vediamo quindi quali sono le nuove funzioni della carta, come richiedere la trasformazione della smart card da semplice TS a Carta Nazionale dei Servizi e come utilizzarla per prenotare visite al SSN, Servizio Sanitario Nazionale, pagare ticket ecc.

Nuova carta TS-CNS 2015 cos'è?

Dal 28 dicembre 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha iniziato ad inviare ai cittadini, titolari di una tessera sanitaria scaduta, la nuova TS-CNS di color oro dotata di microchip. Fino ad oggi, purtroppo sono ancora pochi i cittadini che conoscono le vere potenzialità di questa nuova card che ricordiamo essere non solo una semplice tessera sanitaria munita di codice fiscale, ma un utilissimo strumento con il quale svolgere molte altre funzioni online della Pubblica Amministrazione tra cui il SSN.

La **TS-CNS** è quindi una smart card, ossia, una tessera plastificata simile al codice fiscale o una carta di credito, di colore oro o celeste, munita di un particolare microchip che serve a leggere i dati identificativi della persona, che sono caricati sulla carta personale.

Le principali funzioni della tessera sanitaria – Carta Nazionale dei servizi sono:

- Tessera Sanitaria: che serve al cittadino per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, quindi per prenotare visite, pagare il ticket o acquistare farmaci e scaricare la spesa sanitaria dalla dichiarazione dei redditi.
- Tessera Europea di Assicurazione Malattia: che garantisce la copertura e l'assistenza medica durante i soggiorni temporanei nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
- Codice Fiscale: emesso dall'Agenzia delle Entrate.
- Come Strumento di accesso ai servizi on line delle P.A. se trasformata dal cittadino in CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Chi ha ricevuto o riceverà la TS Carta Nazionale dei Servizi?

Iniziamo subito col dire che la TS Carta Nazionale dei Servizi viene inviata ai cittadini, dall'Agenzia delle Entrate, alla scadenza naturale (6 anni) della vecchia tessera sanitaria, ma non tutti gli assistiti riceveranno la nuova TS-CNS.

I cittadini che hanno ricevuto o riceveranno la tessera sanitaria CNS sono coloro che rientrano in una delle seguenti condizioni::

- Rinnovo della tessera sanitaria in scadenza.
- Variazione anagrafica del titolare della TS-CNS, tale da modificare il codice fiscale, cognome o nome;
- Trasferimento in un'altra Regione che ha già completato la sostituzione delle TS con TS-CNS.

A chi non viene spedita la TS-CNS?

I cittadini con un periodo di assistenza inferiore ai 30 giorni non spetta né la TS né la TS-CNS.

Solo Tessera Sanitaria: TS valida 1 anno per i nuovi nati, assistiti con periodo di assistenza tra i 30 e 180 giorni e cittadini a cui la Regione di residenza ha fatto esplicita richiesta di non consegnare la TS-CNS.

Come trasformare la tessera sanitaria in TS-CNS?

Come trasformare la tessera sanitaria in TS-CNS e accedere ai servizi online del SSN e PA? Per richiedere l'attivazione della TS-CNS ed utilizzarla per l'accesso ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione come ad esempio scaricare il modello 730 precompilato, posizione contributiva INPS, estratto conto Equitalia o accedere al Servizio Sanitario Nazionale, è necessario che la CNS sia "attivata" con il rilascio dei codici PIN, PUK e CIP.

Pertanto per richiedere la trasformazione e quindi l'attivazione della carta, il cittadino deve rivolgersi presso gli sportelli abilitati dell'Azienda Sanitaria di competenza munito di tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi, documento di identità valido e un indirizzo di posta elettronica anche non PEC ma a proprio nome. A questo punto, l'ufficio rilascia un'informativa sulla privacy e richiede i codici PIN/PUK/CIP, previa esplicita manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali da parte del cittadino. In questa prima fase di richiesta di attivazione della carta, l'assistito riceve la prima parte dei codici mentre la seconda e ultima parte, viene trasmessa all'indirizzo email.

Una volta ricevute le credenziali complete, l'utente attraverso un lettore smart card acquistabile ad un costo tra i 15 e i 25 euro, può installare il software di gestione della TS-CNS, ed accedere ai servizi online.

E' obbligatorio richiedere il PIN? No, non è obbligatorio né richiedere le credenziali né trasformare la tessera sanitaria in TS-CNS, in quanto tale attivazione serve solo per utilizzare i servizi online PA e SSN.

Cosa fare se la TS è scaduta e la nuova CNS tessera sanitaria non è arrivata?

La nuova TS CNS viene spedita dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di residenza in possesso dell'Anagrafe Tributaria in prossimità della scadenza della vecchia tessera valida per 6 anni. Qualche mese prima di tale scadenza, l'Agenzia spedisce in automatico la nuova carta per tutti i soggetti che ne hanno diritto.

Ma **cosa fare se la TS è scaduta o sta per scadere, e la nuova TS-CNS non è ancora arrivata?** Se la nuova carta non è arrivata e la TS è già scaduta, è possibile vedere lo stato di emissione della TS CNS visitando il sito ufficiale della carta che è: www.sistemats.it Area "I Cittadino e la Tessera – Verifica lo stato della Tessera". Inserendo nella sezione dedicata, il proprio codice fiscale, il cittadino può verificare in tempo reale se la nuova carta è stata spedita, viene indicata la data di invio, se in corso di emissione o se è stata spedita ma non recapitata. In quest'ultimo caso, il cittadino può richiedere alla ASL di competenza territoriale di correggere l'indirizzo di spedizione.

DA OTTOBRE NIENTE ASSICURAZIONE SUL PARABREZZA DELL'AUTO: AL VIA I CONTROLLI ELETTRONICI

Dal prossimo 18 ottobre 2015 cesserà l'obbligo di esporre sul parabrezza dell'auto il contrassegno assicurativo: i controlli, infatti, saranno effettuati con strumenti elettronici attraverso la verifica della targa da parte delle Forze dell'Ordine, che verificheranno se la stessa è presente nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione Civile, direttamente nel corso di un posto di blocco o su segnalazione di Autovelox, Tutor, Telepass e telecamere ZTL.

Sull'argomento Ania ha predisposto una utile guida scaricabile [CLICCANDO QUI](#)

EMPORI SOLIDALI: LA SPESA E' GRATIS

Una mano per i più disagiati e un'arma contro gli sprechi alimentari, è costituita dagli **empori solidali**, una realtà che lavora sodo, lontano dai riflettori della finta solidarietà.

In Italia esiste una **rete di 60 empori** che operano su tutto il territorio nazionale per aiutare 60mila persone in

difficoltà. Una lotta contro la povertà alimentare che si svolge quotidianamente in questi piccoli supermercati ad accesso controllato dove si può fare la spesa gratuitamente secondo il proprio fabbisogno.

Tutto ciò diventa possibile grazie alla collaborazione tra associazioni, enti locali e cittadini. E non solo: fondamentale è anche l'importanza che viene data alla **dimensione delle relazioni**, all'incontro tra le famiglie e al coinvolgimento di chi beneficia del servizio nelle attività dell'emporio stesso.

Aiutare concretamente i poveri e creare nuovi legami sociali, un compito che oggi ha un valore incommensurabile e arricchisce il cuore e la mente. Perché non provare, allora, ad estendere ancora di più anche la rete degli empori solidali?

PER SCARICARE LA MAPPA DEGLI EMPORI SOLIDALI [CLICCA QUI](#)



PANNOLINI LAVABILI: INCENTIVI E SCONTI SULLA TASSA RIFIUTI IN DIVERSI COMUNI

Molti Comuni, per incentivare l'uso dei pannolini lavabili, forniscono kit in omaggio, buoni acquisto o persino con uno sconto sulla tassa dei rifiuti. Infatti, le famiglie che decidono di non utilizzare i pannolini usa e getta producono una quantità inferiore di rifiuti non riciclabili rispetto agli standard, e quindi in alcuni Comuni, questo si traduce in un diritto a pagare meno tasse. **Una scelta ecologica che può portare a risparmiare fino a 1500 euro nei primi due anni di vita del bambino.**



PER CONSULTARE L'ELENCO DEI COMUNI CHE OFFRONO SCONTI E INCENTIVI [CLICCA QUI](#)



YOGA DA PRATICARE IN UFFICIO

Chi trascorre molto tempo seduto dovrebbe **alzarsi dalla sedia ogni ora** e fare una breve passeggiata in modo da non costringere il corpo a rimanere fermo a lungo in una posizione poco naturale e magari con una postura scorretta per la colonna vertebrale.

Ma se il tempo a disposizione non è molto, **quando avrete cinque minuti di pausa** potrete provare a sperimentare alcune posizioni Yoga che puntano soprattutto a **rendere più flessibile la colonna vertebrale**. Se soffrite di dolori cervicali, non alzate e non abbassate troppo la testa mentre le eseguite, ma mantenete il collo e la testa in linea con la schiena. Inoltre, questi semplici esercizi aiutano la mente a ritrovare la **concentrazione** più facilmente.

1) Posizione del gatto da seduti

Per praticare la **posizione del gatto da seduti** portatevi verso la punta della sedia con la schiena ben eretta. Portate lo sguardo verso il soffitto inarcando leggermente la schiena all'indietro. Poi iniziate ad inarcare lentamente la schiena in avanti partendo dalla zona lombare. Appoggiate le mani sulle ginocchia e tenete le braccia rilassate durante la pratica.

2) Posizione della mezzaluna da seduti

Dopo la flessione anteriore e posteriore della schiena, eccoci alla **flessione laterale**. Si tratta di un movimento importante di cui forse non siamo abbastanza consapevoli. La pratica della posizione della mezzaluna da seduti aiuta ad allungare il busto.

Dovrete portare le braccia verso l'alto e afferrare il polso sinistro con la mano destra. Inspirate ed espirando inclinatevi verso destra, quindi tornate al centro, invertite la presa del polso e inclinatevi verso sinistra.

3) Posizione dell'aquila solo con le braccia

Normalmente la **posizione dell'aquila** coinvolge sia le braccia che le gambe, ma da seduti la potrete praticare solo con le braccia. Sedetevi comodamente con la schiena eretta. Piegare i gomiti rivolgendo le braccia verso l'alto.

Appoggiate il gomito destro nell'incavo del braccio sinistro e provate ad avvicinare i palmi delle mani e ad unirli incrociando i polsi. Mantenete per un minuto e poi invertite la posizione delle braccia: portate il gomito sinistro nell'incavo del braccio destro.

4) Posizione di allungamento della schiena

Per praticare questa **posizione di allungamento della schiena** potrete utilizzare come supporto lo schienale della sedia. Si tratta di un esercizio che darà sollievo alle spalle e alla parte alta della schiena. Portate le braccia verso l'alto, a fianco delle orecchie.

Inclinatevi in avanti molto lentamente seguendo lo sguardo fino a quando le mani toccheranno il bordo dello schienale. Contraete i glutei per evitare che la schiena si curvi. Dopo pochi secondi risalite lentamente sempre mantenendo le braccia ai lati delle orecchie.

5) Posizione di flessione della schiena verso il basso

Ecco una posizione che **rilascia le tensioni della parte bassa della schiena**. Come nella posizione precedente, il consiglio è di portare le braccia verso l'alto, ai lati delle orecchie, quando si è ancora in piede e

di scendere facendo in modo che le braccia rimangano in posizione seguendo i movimenti della schiena e della testa. Se non arrivate a toccare terra con le dita, appoggiate le mani alle caviglie o alle tibie. Risalite lentamente sempre mantenendo le braccia ai lati della testa.

PER VEDERE LE SEQUENZE COMPLETE [CLICCA QUI](#)



SMARTPHONE E TABLET A TAVOLA: FANNO MASTICARE DI MENO E INGRASSARE

Siete a **tavola**? Allora **via smartphone e tablet!** Almeno il tempo di un pasto possiamo stare senza uno di quei diabolici dispositivi che sempre più ci alienano dal mondo concreto. Anche perché non solo è indice di maleducazione, ma continuare a utilizzare lo smartphone mentre si mangia fa **masticare di meno, digerire peggio e fa anche ingrassare**. Lo dicono i nutrizionisti, che lanciano l'allarme contro l'uso indiscriminato di tablet e smartphone perché usarli mentre si mangia equivale a masticare sempre di meno, con effetti negativi sulla digestione, sul **rendimento e sulla capacità di concentrazione**. Inoltre, non soltanto non siamo più in grado di scambiare quattro chiacchiere con i nostri commensali, ma, **i pasti tendono a risultare sempre più veloci e non masticando non si percepisce il senso di pienezza e di appagamento, dunque si mangia per "una forma compensativa con conseguenze sulla linea"**.

Spegnere lo smartphone almeno durante i pasti a godere di quei momenti in cui dedicarvi solo a voi stessi e a chi è a tavola con voi, non può che fare bene alla nostra salute.

IL POTERE INQUINANTE DELL'EMAIL SPAZZATURA

Un messaggio indesiderato nella nostra casella di posta elettronica genera **0,3 grammi di biossido di carbonio**, pari alle emissioni di un'auto che percorre un metro di strada. Anche lo **spam**, cioè la posta indesiderata come quella della pubblicità che sempre più spesso invade la nostra casella di posta elettronica, ha un potere **inquinante**.



Questi sono i risultati di uno studio americano da **ICF International** che da 20 anni sostiene progetto che si occupano del cambiamento climatico ambientale e commissionato dalla società di sicurezza tecnologica **McAfee Inc.** Per ora gli studiosi hanno dimostrato come tutto lo spam che riceviamo, consumi **33 miliardi di chilowattora** di energia ogni anno, cioè la stessa quantità di energia che serve a tenere in funzione 3 milioni di automobili o a far luce in quasi due milioni e mezzo di abitazioni, che con un totale di 17 milioni di tonnellate di anidride carbonica che contribuiscono all'effetto serra. Dallo studio emerge che **il consumo più alto di energia si misura proprio quando siamo costretti a leggere e a cancellare la spazzatura che non è stata filtrata dall'anti-spam della nostra casella**. In pratica molto del costo energetico è influenzato dalla **visualizzazione dello spam**, quindi dall'apertura della mail che ha

superato la barriera ed è entrata nella cartella di posta in arrivo. Quando ciò accade, la successiva cancellazione dello spam, implica altro **consumo di energia**.

Avere un **buon sistema di filtraggio nella propria casella di posta** aiuta a risparmiare su questi eccessi, che oltre a non far perdere tempo all'utente, permette, come si legge dal documento, di risparmiare annualmente, **il 75% di spam** per anno, quello che consumano **2,3 milioni di auto su strada**.



AUTUNNO TEMPO DI DEPURAZIONE

Rimanere in salute e in forma è un processo che prevede dieta, esercizio fisico, sonno regolare e gestione efficace dello stress. Purtroppo, viviamo in un ambiente dove sono presenti tossine che possono sopraffare i nostri corpi. Si aggiungono allo stress, che è già di per sé un elemento pericoloso:

- tossine ambientali
- materie plastiche
- inquinamento provocato da grandi quantità di carbonio nell'aria
- metalli
- tutte le tossine alimentari da pesticidi, additivi e coloranti

Se non vengono eliminate, le tossine diventano disturbi che cronicizzano e che richiedono molti soldi e molta fatica per le cure! Cosa fare allora?

Una soluzione è quella di disintossicare regolarmente: in primavera e in autunno.

Possiamo farlo utilizzando regolarmente erbe per la depurazione. Qui di seguito trovi un elenco di erbe preziose, eccellenti per ridurre le tossine nel corpo e per mantenere l'equilibrio e la salute.

- **Curcuma.** La salute del nostro apparato digerente colpisce il nostro sistema immunitario. La mucosa dell'intestino è compromessa da squilibri digestivi. Questi squilibri possono essere causati da tossine, dieta, stress e stile di vita sbagliato. I sintomi che si manifestano possono essere stitichezza o diarrea, a seconda che gli squilibri stiano prosciugando o congestionando l'organismo. Anche fattori stagionali possono contribuire all'insorgere di problemi. Questi squilibri interferiscono con il nostro funzionamento del sistema immunitario. La curcuma è un'erba che aiuta la depurazione e favorisce la modulazione.
- **Barbabietole e fieno greco.** Quando è presente congestione nelle mucose dell'intestino, le tossine non vengono eliminate. Si crea congestione nella bile e nei dotti pancreatici. Il risultato è che i grassi non possono essere digeriti, le tossine non possono essere elaborate e gli enzimi digestivi non sono efficienti. Ciò compromette sia il sistema immunitario che la digestione. Le barbabietole ed il fieno greco **supportano la bile del corpo come integratori naturali** o come parte di una dieta.
- Il **Guduchi** (*Tinospora Cordifolia Guduci*) **purifica il fegato**, cosicché esso possa elaborare le tossine solubili nel grasso, in modo che non finiscano immagazzinate in tutto il corpo.
- Lo **Shilajit** è noto per **aiutare la rigenerazione cellulare**. Quando si ha un accumulo di tossicità nel corpo, le cellule rimangono malnutrite. La rigenerazione cellulare aiuta a ripristinare la corretta alimentazione e l'energia alle cellule del corpo. Shilajit è l'erba adatta per ringiovanire le cellule.

- **Gymnema Sylvestre** **equilibra lo zucchero nel sangue**: aiuta quindi a prevenire il diabete. Anche se consumi poco zucchero sciolto, ricordati che esso è presente in tanti alimenti. I livelli di zucchero nel sangue, quando siano stabilizzati, facilitano l'uso dei depositi di grasso come combustibile per il corpo, oltre a prevenire malattie croniche un lungo termine. Gymnema è un'erba meravigliosa in grado di stabilizzare lo zucchero nel sangue.
- Lo **zenzero** è una pianta ideale per **favorire la digestione**. Quando le tossine indeboliscono gli enzimi digestivi, abbiamo bisogno di un aiuto per ripristinare il funzionamento.
- **Triphala** è una delle più antiche formulazioni a base di erbe. Esso comprende *amalaki, bibhitaki e haritaki*, tre erbe ayurvediche disintossicanti che supportano tutti i sistemi del corpo. Triphala può essere utilizzato come **lassativo** mite ed è un **sicuro e delicato bilanciatore per il corpo**.
- Il **Neem** è più comunemente conosciuta come un rimedio per la pelle e per la salute dentale. Tuttavia, è anche antibatterica, antifungina, antivirale, antisettica, anti-diabetica e coadiuvante nella purificazione del sangue.

BEAUTYPLUS L'APP CHE MIGLIORA LA QUALITÀ DEI TUOI SELFIES

SELFIES

Sei alla ricerca di un'app in grado di rendere **perfetti i tuoi selfies** in un tocco? Utilizza la funzione **Auto Retouch** per ottenere un primo piano senza difetti: correggi le occhiaie, cancella i foruncoli, affina la grana della pelle e rendi le foto più luminose; tutto ciò con una sola applicazione. La marcia in più? Potrai modificare efficacemente anche i tuoi **scatti interi** allungando la figura e/o snellendola.

PER SCARICARE L'APP [CLICCA QUI](#)

ALTERNATIVE NATURALI AGLI ANTIBIOTICI

Arrivano i primi freddi e i primi malanni di stagione. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), non completare il trattamento o **prendere antibiotici anche se non necessari**, consentirebbe ai batteri di sviluppare una resistenza ai farmaci, ostacolando il loro trattamento. A questo ritmo, ogni volta i farmaci saranno **sempre meno efficaci per combattere le infezioni**, tra cui anche le più comuni.



Usare gli antibiotici correttamente, può evitare che i batteri più resistenti emergano. Per fare questo, dobbiamo prenderli solo quando è necessario, e farne un trattamento completo. Sarebbe anche utile optare per gli antibiotici a base di erbe per le infezioni minori, perché gli antibiotici chimici hanno solo una o poche sostanze attive, mentre le piante ne possiedono molte. Grazie a questo, gli antibiotici naturali sarebbero molto più efficaci senza generare resistenza nei batteri. Ecco alcune **alternative naturali agli antibiotici!**

ACACIA: utile contro le infezioni della pelle, infezioni del tratto urinario e per disinfettare le ferite. E questo può essere dovuto al fatto che l'estratto di acacia ha un effetto antibiotico ad ampio spettro, grazie ai suoi alcaloidi.

ALOE: aiuta a risolvere **problemi della pelle** come l'acne, le bolle e le infezioni da batteri e funghi. "Il gel di aloe contiene circa 70 principi attivi, tra cui anti-infiammatori, antibatterici e antimicotici.

ECHINACEA: sia estratta che in infusione, è un ottimo alleato per combattere le varie **infezioni**, sia perché contiene principi attivi che attaccano i batteri e i virus, sia perché rafforza il sistema immunitario.


EUCALIPTO: antibiotico naturale per il trattamento di varie infezioni delle vie respiratorie. Questo olio è ricco di cineolo, una sostanza con proprietà antibiotiche e ad ampio spettro antivirale, oltre ad essere analgesica e immunostimolante.

AGLIO: questa pianta è ricca di **allicina**, oltre ad altri 70 composti con proprietà antimicrobiche. L'aglio sarebbe efficace come antibiotico naturale ad ampio spettro, mangiato o applicato sulla pelle per il trattamento di vari tipi di infezioni.

ZENZERO: il consumo di **zenzero**, in radice o in tè, combatte infezioni orali, allo stomaco e intestinali. Lo zenzero è ricco di gingerolo, una sostanza con potenti effetti antibatterici e antimicotici, e che rafforza anche il **sistema immunitario**.

LIQUIRIZIA: la radice di liquirizia potrebbe essere un'alternativa naturale agli antibiotici perché contiene sostanze in grado di annientare i principali batteri che causano problemi di carie e gengive. L'estratto di liquirizia aiuterebbe a mantenere sani denti e gengive, in bambini e adulti.

OLIO DI ALBERO DEL TÈ: Questo olio ha potenti **effetti antibatterici**, che possono essere applicati sulla pelle per acne e infezioni varie, e sarebbe utile anche come disinfettante e antisettico. L'albero del tè è caratteristico dell'**Australia**, e non è correlato al tè, da cui si ottiene la bevanda.



TI PIACE CORRERE? UNA APP TI AIUTA NEI TUOI ALLENAMENTI

"Se bella vuoi apparire, un poco devi... correre!". Questa funzionale **app** chiamata **Nike running** ti permette di calcolare tragitto e **calorie bruciate** delle tue sedute di *jogging*. La cronistoria delle stesse, inoltre, ti mostrerà i traguardi e i progressi raggiunti!

PER SCARICARE L'APP [CLICCA QUI](#)

I PRODOTTI CHIMICI CAUSANO DIABETE, INFERTITÀ, OBESITÀ

L'esposizione continua a sostanze chimiche comunemente presenti nelle plastiche potrebbe causare **problemi neurologici, infertilità, diabete, obesità e persino malattie della tiroide**. A puntare il dito contro questi composti, presenti in centinaia di oggetti che ognuno di noi utilizza quotidianamente, sono gli endocrinologi statunitensi della "**Endocrine Society**". L'associazione, per studiare gli effetti di queste sostanze chimiche sulla salute umana, ha creato una speciale task-force. "Nel 2015 - hanno evidenziato i

ricercatori - gli indizi comprovanti la pericolosità di sostanze chimiche come i ftalati, il bisfenolo A, la diossina e i pesticidi sono aumentati drammaticamente. Oggi siamo sufficientemente certi che queste sostanze sono in grado di danneggiare il sistema endocrino umano e causare una serie di patologie".

Il rapporto precisa che "le sostanze chimiche in questione distruggono il sistema endocrino, interferendo con l'attività degli ormoni e alterando la crescita e lo sviluppo delle cellule". La task-force della "Endocrine Society" ritiene inoltre di avere elementi sufficienti per dimostrare i rischi per le donne che si trovano in stato interessante. L'esposizione dei feti ai prodotti chimici può risultare in una tendenza al diabete e all'obesità.



RISPARMIA L'ACQUA UN SMS SATELLITARE AVVISA CHE E' TEMPO DI IRRIGARE LE PIANTE

Il sistema Irrimet, gratuito in Campania, permette agli agricoltori di programmare e gestire razionalmente le risorse idriche sfruttando dati meteo e osservazioni dal satellite. La piattaforma "Irrimet" permette agli

agricoltori e ai gestori delle risorse idriche una programmazione più razionale dell'irrigazione, ottenendo sia informazioni in tempo reale che previsioni per i giorni successivi sullo stato delle colture e sui dati meteo. Un innovativo metodo di consulenza per l'irrigazione a disposizione gratuitamente per le aziende agricole della Campania. **Il sistema permette di valutare il quantitativo massimo di acqua da utilizzare per irrigare, entro poche ore dall'acquisizione dei dati dal satellite.** Il tutto è stato realizzato grazie al progetto finanziato dalla misura 124 Healt Chec del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007/2013 che ha sperimentato appunto l'impiego delle tecniche di telerilevamento sullo stato del suolo per meglio tarare la quantità di acqua che le imprese agricole possono utilizzare per l'irrigazione, in vista di un'ottimizzazione ambientale ed economica della risorsa e di un miglioramento qualitativo delle colture. Irrimet ha una interfaccia di semplice utilizzo e consente di visualizzare mappe dei fabbisogni irrigui giornalieri, a partire dall'ultima irrigazione effettuata e con una previsione fino a cinque giorni successivi. Il sistema, inoltre, attraverso delle schermate semplici e intuitive, permette di effettuare analisi sullo stato della coltura e dei dati meteo (evapotraspirazione, irrigazione, pioggia, temperatura, indici di vegetazione).

UN CONSUMO MODERATO DI BIRRA RIDUCE I RISCHI CARDIACI PER LE DONNE

Meno rischi cardiaci per le donne che bevono birra una o due volta alla settimana. A sostenerlo è un team di ricercatori della *Sahlgrenska Academy dell'Università di Göteborg*. Gli esperti spiegano che i rischi sono addirittura inferiori del 30 per cento rispetto alle donne che non bevono come anche a quelle che consumano ingenti quantità di alcol. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulle pagine del *Scandinavian Journal of Primary Health Care*, ha preso in esame 1.500 donne per un periodo di quasi 50 anni. I risultati sono stati per molti versi inaspettati. Chi consuma eccessive quantità di birra,



infatti, risulta esposto a maggiori rischi per la salute, proprio come le persone che non consumano affatto alcolici. Delle 1.500 donne tenute sotto controllo dai ricercatori 185 hanno avuto un attacco di cuore, 162 un ictus, 160 hanno sviluppato il diabete e ben 345 sono state colpite da una forma tumorale.

Il rischio di cancro più alto - Lo studio mostra una connessione statisticamente significativa tra l'elevato consumo di alcolici (per elevato viene inteso un qualsiasi consumo che eccede le 2 volte al mese) e lo sviluppo di una forma tumorale. Gli esperti ritengono che tali soggetti abbiano un rischio di contrarre tale malattia superiore del 50 per cento rispetto a coloro che bevono meno frequentemente.

Minor rischio di attacco di cuore - Le donne che hanno osservato un consumo moderato di birra, risultano esser meno esposte a rischi cardiologici. Il rischio è del 30 per cento inferiore alla media, persino inferiore all'incidenza nelle soggette che non hanno mai bevuto birra.

Benefici generici dall'assunzione moderata di alcol - "La ricerca precedente - spiega Dominique Hange, ricercatore presso la *Sahlgrenska Academy* - suggerisce che l'assunzione di alcol in quantità moderata può avere un effetto protettivo sull'organismo. Gli stessi risultati e benefici - conclude l'esperto - possono essere ottenuti con un consumo moderato di vino".

SALE ROSA E MIELE PER MAGGIORE VITALITA'

Il Sale Rosa dell'Himalaya contiene oltre 80 minerali e gli elementi necessari al corpo per numerosi processi biologici, che aiuteranno nel recupero per il giorno seguente. Anche il Miele, grazie al glucosio, fornirà all'organismo il giusto apporto di energia.

La combinazione di sale e miele è utile per aumentare la produzione serotonina che, svolge un ruolo fondamentale nel nostro ritmo biologico come "calmante naturale".

Grazie a questi 2 semplici ingredienti è facile sentirsi più rilassati la notte e di conseguenza più energici e pimpanti il mattino seguente.

Tutto ciò che serve è:

- 5 cucchiaini di miele grezzo biologico;
- 1 cucchiaino di sale rosa dell'Himalaya;
- Mescolare insieme questi due ingredienti e conservarli in un barattolo di vetro;
- Decidi tu la quantità, l'importante è che il rapporto sia 5:1;
- Basta mettere un po' di questa miscela sotto la lingua ogni sera prima di andare a dormire lasciandola sciogliere naturalmente.

WEB_MANIA: E' PERICOLOSO CONTROLLARE LE MAIL DAVANTI AI FIGLI

Una rapida occhiata alla mail dell'ufficio mentre si è al cinema, o a cena con i propri figli, sembra un gesto innocuo ma si sta rivelando un boomerang insidioso. L'internet-mania, infatti, è contagiosa. E sta influenzando già abitudini, salute e performance scolastica dei giovanissimi. A lanciare



l'allarme è Aric Sigman della Royal Society of Medicine, convinto che la vita familiare e lo sviluppo dei più piccoli debbano essere protetti dall'intrusione di tablet e smartphone.

La soluzione? Gli adulti devono ricordare il loro ruolo di modelli, comportandosi in modo adeguato. Cioè fissando regole come *'pasti screen-free'* e preoccupandosi del fatto che chat e giochi sul telefonino non devono intromettersi nelle conversazioni familiari. L'esperto suggerisce anche di mettere un limite al tempo passato dai piccoli davanti agli schermi: **non più di due ore al giorno escluso il tempo trascorso a scuola**. Insomma, i genitori devono mettere il lucchetto a tablet e telefonini, lasciando ai figli il tempo per rilassarsi, annoiarsi e trovare da soli il modo per divertirsi. **"La noia - ha spiegato sul 'Daily Mail' l'esperto nel corso di un incontro a Londra - è una cosa buona per i bambini, dà loro il modo per scoprire come distrarsi da soli"**.

Via i telefonini dalla tavola a pranzo e a cena - "Il cellulare va spento. La famiglia ha bisogno di sentirsi insieme, coesa fuori da quelli che sono gli stimoli che arrivano da smartphone e tablet. **Per un bambino l'unione familiare rappresenta una grande stabilità**". Lo sottolinea Paola Vinciguerra, psicoterapeuta, presidente Eurodap (Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico), commentando l'allarme sul contagio dai genitori ai figli dell'ossessione da smartphone e tablet. "Il telefono - dice l'esperta all'Adnkronos Salute - non deve mai esserci quando un genitore sta vivendo un momento da dedicare completamente al figlio. Il bambino deve sentirsi protetto all'interno della relazione con il genitore e, soprattutto, sentire profondamente la disponibilità vera, totale, di mamma e papà. **Se state mandando email e messaggi mentre vostro figlio vi parla - avverte - gli state creando un danno emotivo**".



LA CASA IN AUTUNNO: CONSIGLI SUI COLORI

Rosso, giallo, ocra, arancio e i caldi colori della terra possono cambiare il look degli ambienti dove viviamo. Non occorrono rivoluzioni per dare una veste nuova alla casa, regalandoci una maggiore energia. Ecco alcuni consigli e idee. Tappeti, pareti, lampade, soprammobili, cuscini: tutto può contribuire a realizzare una nuova immagine, che dona un senso di

benessere, stimolo e novità. I toni del rosso, del giallo, dell'ocra e tutte le sfumature della terra danno una luce diversa e calda alla casa, aggiungendo carattere agli ambienti grigi e neutri. I colori caldi e soffusi dell'autunno si possono accostare anche le tinte raffinate del prugna o del verde acido anche nelle sfumature salvia, che daranno una sferzata di energia all'insieme. Potete dipingere le pareti o scegliere lampade, tappeti, cuscini che richiamino le tinte simbolo della stagione in cui le foglie diventano rosse e poi cadono. Oppure creare semplici oggetti o centrotavola con le foglie e la frutta di stagione.

[Cliccate qui](#) per qualche idea!

VIA LIBERA AL CREDITO DI IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI



Con propria nota, lo scorso 4 agosto 2015, il Ministero dei beni culturali ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni operative per la fruizione del credito di imposta riconosciuto alle strutture alberghiere che sostengano spese per la propria riqualificazione; in particolare è stato fissato alle ore 10.00 del 12 ottobre 2015 il click day per l'invio delle istanze ai fini dell'accesso al beneficio.

Il D.L. n.83/14 aveva infatti introdotto apposite agevolazioni a favore del settore alberghiero prevedendo due crediti di imposta:

- digitalizzazione e
- riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere.



CREDITO DIGITALIZZAZIONE

➔ Soggetti beneficiari

Il credito è destinato agli esercizi ricettivi e alle agenzie di viaggio e tour operator c.d. "incoming", ossia che si occupano di portare in Italia i turisti dall'estero.

In particolare il decreto digitalizzazione specifica che

destinatari dell'agevolazione sono le:

- strutture alberghiere, quali alberghi, villaggi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort e strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
- strutture extra-alberghiere, ossia affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed & breakfast, rifugi montani, nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
- aggregazione in forma di consorzio, reti d'impresa, Ati e organismi enti similari delle strutture di cui sopra.

➔ **Spese agevolabili Sono agevolabili le spese per:**

- impianti wi-fi;
- siti web ottimizzati;
- programmi-sistemi informatici per la vendita diretta di servizi-pernottamenti;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi-pernottamenti turistici;
- comunicazione e marketing digitale;
- promozione digitale di proposte e offerte innovative;
- servizi relativi alla formazione del titolare-personale dipendente.

➔ **Misura del credito di imposta**

Il credito d'imposta è attribuito fino all'importo complessivo massimo di 12.500 euro ed è pari al 30% delle spese sostenute nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016.

Le spese devono risultare da apposita attestazione rilasciata da parte del presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore legale o da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

➔ **Accesso al beneficio**

Il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo tramite il portale del Ministero. Il click day per le spese sostenute nel 2014 era fissato in data 24 luglio 2015, sarà possibile usufruire della agevolazione ancora per le spese sostenute nel 2015 e nel 2016.

➔ **Utilizzo del credito**

Il credito può essere utilizzato in compensazione ripartendolo in 3 quote annuali di pari importo, esso va riportato nel quadro RU del modello Unico, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

CREDITO RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA'

➔ **Soggetti beneficiari**

Il credito è riconosciuto alle strutture alberghiere esistenti alla data dell'1 gennaio 2012, per struttura alberghiera si intendono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscano alloggio, eventuale vitto e servizi accessori, in camere situate in uno o anche più edifici con almeno 7 camere.



Si tratta quindi non solo degli alberghi ma anche di ogni residenza turistico-alberghiera anche come individuata dalle specifiche normative regionali.

➔ **Interventi ammissibili al credito d'imposta ai sensi dell'art. 2 del D. M. 7 maggio 2015:**

- **gli interventi di manutenzione straordinaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, - *le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici - le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso - gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.*
- **gli interventi di restauro e di risanamento conservativo** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, - *gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*
- **gli interventi di riqualificazione edilizia** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia: - *gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di riqualificazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente*

RIENTRANO:

- costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti

- demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- interventi di miglioramento e adeguamento sismico
 - modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori
- realizzazione di balconi e logge
- recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali
- sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico) 6
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti
- installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa

• **gli interventi di incremento dell'efficienza energetica** - *interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni; - gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni; - gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: 4 impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.*

RIENTRANO:

- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica

- installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo 7
- coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica
- installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua
- la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++)

• **gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche** (sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari) - *gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi; - la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate; - gli interventi volti a eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione*

RIENTRANO:

sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica)

- interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici
- realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap
- sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche
- installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari
- sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità

L'agevolazione spetta anche per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e arredamento in genere purché gli stessi:

- siano destinati esclusivamente all'arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi;
- non siano ceduti a terzi né destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo.



Per spese per acquisto di mobili e componenti d'arredo, si intendono quelle:

- relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio

delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni

- relative a mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere - relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione

- relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali

- quelle relative a arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive

Le spese devono essere certificate tramite attestazione rilasciata da SOGGETTO AUTORIZZATO GIURIDICAMENTE RESPONSABILE della veridicità dei dati oggettivi dichiarati (effettività delle spese sostenute ed esistenza della documentazione contabile).

La documentazione contabile non deve essere allegata all'istanza.

Per qualsiasi dubbio o incertezza su quale spesa considerare ammissibile, o per chiarimenti fiscali si consiglia di rivolgersi ai soggetti autorizzati alla certificazione delle spese o all'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE i requisiti soggettivi (esistenza dell'impresa), oggettivi (legittimità dell'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato) e formali dichiarati nell'istanza (art. 5, comma 4 D.M. 7 maggio 2015)

Le singole voci di spesa elencate sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera.

➡ **Misura del credito di imposta**

Il credito d'imposta, nel limite massimo di **200.000** euro, è pari al 30% delle spese (come sopra individuate) sostenute nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 e risultanti da apposita attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale, ovvero dal revisore legale o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

➡ **Accesso al beneficio**

Fase preparatoria:

Durante la fase preparatoria sarà possibile compilare l'istanza sul Portale dei procedimenti

❖ Il legale rappresentante dell'impresa non ancora registrato presso il Portale dei procedimenti dedicato ai Tax credit deve: registrarsi al Portale dei Procedimenti <https://procedimenti.beniculturali.gov.it> **dalle ore 10,00 del 15 settembre 2015 fino alle ore 16,00 del 9 ottobre 2015** (Non occorre inviare la fotocopia della carta d'identità e non occorre registrarsi qualora si abbia già ricevuto le credenziali d'accesso in occasione dei tax credit digitalizzazione)

❖ ricevere dal Portale dei Procedimenti il codice d'accesso . L'invio delle comunicazione da parte del Portale dei Procedimenti avviene sempre tramite e-mail

❖ entrare nel Portale dei Procedimenti con il codice d'accesso ricevuto per raggiungere il menu principale e attivare una pratica relativa al TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE compilare l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute

❖ scaricare in formato pdf non modificabile l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute

❖ firmare digitalmente l'istanza

❖ ottenere dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale all'attestazione di effettività delle spese sostenute caricare nel Portale dei Procedimenti l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese

Presentazione dell'istanza - CLICK DAY:

Dalle ore 10 del 12/10/2015 alle ore 16 del 15/10/2015 il legale rappresentante dell'impresa dovrà:

❖ **Accedere al Portale dei Procedimenti**

❖ **Concludere il procedimento** con l'invio telematico dell'Istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, già perfezionate dalla firma digitale

TABELLA RIASSUNTIVA

Per le spese sostenute nell'anno	Presentazione nell'anno	Periodo per la compilazione dell'istanza sul Portale dei procedimenti	Click day
2014	2015	dal 15/9/15 ore 10,00 al 9/10/15 ore 16,00	dal 12/10/15 ore 10,00 al 15/10/15 ore 16,00
2015	2016	Dall'11 al 29 gennaio	Dal 1° al 5 febbraio
2016	2017	Dal 9 al 27 gennaio	Dal 30 gennaio al 3 febbraio

Le risorse verranno assegnate sulla base dell'ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle stesse.

Ripensamenti o necessità di modificare i dati inseriti

Solo durante tutto il periodo dedicato alla compilazione dell'istanza e della relativa attestazione (per il 2015 dalle ore 10,00 del 15 settembre fino alle ore 16,00 del 9 ottobre) è possibile variare, modificare, rettificare i dati già inseriti, rientrando con il codice d'accesso nel Portale dei Procedimenti. Sarà necessario scaricare il nuovo o i nuovi documenti prodotti a fronte delle modifiche apportate e ricaricarli una volta che siano stati firmati digitalmente, previa eliminazione dei precedenti

➔ **Utilizzo del credito**

Il credito può essere utilizzato ripartendolo in 3 quote annuali di pari importo ed utilizzato, in compensazione, entro 10 anni. Esso va riportato nel quadro RU del modello Unico, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. Si ricorda che i soggetti interessati possono presentare istanza per la richiesta di entrambi i crediti sempre nel limite del regime "de minimis".

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha fornito importanti delucidazioni nelle FAQ pubblicate sul suo sito per rispondere alla grande quantità di quesiti pervenuti :

ACQUISTO ARREDAMENTO	L'agevolazione per l'acquisto di mobili e complementi d'arredo può essere richiesta anche in assenza di interventi di riqualificazione dell'immobile ?	Si.
FIRMA ISTANZA	Si può firmare manualmente l'istanza?	No, pena esclusione dall'ammissione. L'istanza deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del legale rappresentante.
SOTTOSCRIZIONE ATTESTAZIONE	Si può sottoscrivere manualmente l'attestazione?	No, pena esclusione dall'ammissione. L'attestazione deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del soggetto autorizzato ad attestare l'effettività delle spese sostenute.
SPESE ELEGGIBILI	Si possono includere tra le spese eleggibili voci non esplicitamente indicate nel D.M. 07 maggio 2015 ?	Le spese eleggibili sono solo quelle indicate nell'art. 4 del D.M. 07 maggio 2015. Spetta al soggetto autorizzato ad attestare l'effettività delle spese sostenute la responsabilità di certificarne l'ammissibilità, sulla base della documentazione fornitagli dal legale rappresentante.
STRUTTURA ALBERGHIERA	Una struttura alberghiera gestisce anche un residence. Lo scorso anno sono state effettuate delle ristrutturazioni straordinarie per renderlo fruibile. Tale struttura può essere inserita nell'assegnazione del credito d'imposta ?	L'istanza può essere presentata dal legale rappresentante di un'impresa alberghiera che svolga tale attività presso una struttura così come identificata dall'art. 2 del D.M. 07.05.2015. Le spese eleggibili sono quelle che l'impresa alberghiera sostiene per tale struttura ricettiva e non per altre.
STRUTTURA ALBERGHIERA	Tra le strutture ricettive ammesse al credito d'imposta rientrano anche le dipendenze, i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta e i parchi vacanza ?	Possono beneficiare del riconoscimento del credito solo le strutture così come definite nel D.M. 07.05.2015, ovvero anche quelle strutture alberghiere individuate dalla specifica normativa regionale, purché effettivamente operanti come tali e non ricettive in senso generale. Pertanto, non possono partecipare al riconoscimento del credito d'imposta i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.
STRUTTURA ALBERGHIERA ESISTENZA	Nel caso in cui un'impresa alberghiera subentra in data successiva al 1° gennaio 2012 nella gestione di una struttura alberghiera già esistente a tale data, può chiedere il riconoscimento del credito ?	Ai fini della verifica dell'esistenza di un'impresa alberghiera alla data del 1° gennaio 2012, occorre che la partita IVA di detta impresa sia esistente a tale data.
STRUTTURA ALBERGHIERA IN AFFITTO	L'azienda proprietaria di uno stabile che lo ha ceduto in affitto ad altra impresa alberghiera, può fruire del riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute in quanto proprietaria dell'immobile ?	L'art. 3, comma 1 del D.M. 07 maggio 2015 prescrive che " <i>alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto il credito d'imposta</i> ". Quindi, può chiedere il riconoscimento del credito chi sia identificabile come impresa alberghiera e non altro genere d'impresa, come nel caso di specie, potrebbe essere chi, affittando il proprio stabile a terzi, abbia l'abilitazione da parte della Camera di Commercio a esercitare attività immobiliare con affitto e gestione di immobili di proprietà. Pertanto, qualora le spese siano state sostenute da quest'ultima tipologia di impresa, non è ammissibile l'istanza di riconoscimento del credito d'imposta.

Normativa di riferimento:

PER SCARICARE IL DM 7 MAGGIO 2015 [CLICCA QUI](#)